Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Mercoledì, 16 maggio — Numero 114

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno	L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.80 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 22 aprile 1923, n. 980, relativo alla soppressione di taluni Istituti nautici del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro delle finanze

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti nautici di Porto Maurizio — Procida — Ortona a Mare — Trapani — Riposto e Chioggia sono soppressi a decorrere dal nuovo anno scolastico 1923-1924.

Art. 2.

Il Ministro della marina, d'ordine Nostro, è autorizzato, con proprio decreto, a determinare il numero delle sezioni degli Istituti nautici esistenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 aprile 1923, n. 982, che dispone la pubblicazione nei territori annessi della legislazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi in base agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute negli articoli seguenti:

1° Le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, i relativi regolamenti approvati con Regi decreti 5 febbraio 1891, n. 99, e 1° gennaio 1905, n. 12; gli articoli 1, 2, secondo comma, e 4 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n 873; gli articoli 1 e 5 del decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847, e il decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 206; il Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 214, che sopprime le Commissioni provinciali e il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica:

2° la legge 21 giugno 1896, n. 218, concernente l'autorizzazione ad accettare lasciti o donazioni e ad acquistare beni stabili, ed il regolamento approvato con Regio decreto 26 luglio 1896, n 361:

3° gli articoli 80, 81, 82 e 83 della legge (testo unico) 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, la legge 22 luglio 1897, n. 334, e i Regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594;

4° i decreti Luogotenenziali 8 marzo 1917, n. 504, e 21 aprile 1918, n. 601, contenenti norme per la riscossione delle spedalità;

5° il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, che mantiene in vigore, anche dopo la cessazione dello stato di guerra, le modificazioni ed aggiunte apportate alla legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica;

6° gli articoli 30 e 31 del R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portanti disposizioni per l'accentramento dei ricoverati negli Istituti di beneficenza e per il raggruppamento degli Istituti medesimi;

7° la legge 31 maggio 1900, n. 211, portante provvedimenti per le spedalità d'infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati negli ospedali della Capitale, e il relativo regolamento approvato col Regio decreto 5 luglio 1900, n. 277, modificato dal Regio decreto 22 giugno 1905, n. 459; l'art. 6 della legge 8 luglio 1903, n. 321; gli articoli 13, 14 e 16 del regolamento approvato con Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186; l'art. 3 della legge 24 marzo 1907, n. 110; l'articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286; e l'art. 4 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481.

Art. 2.

Tutte le volte che nelle disposizioni delle leggi, dei decreti e dei regolamenti, di cui all'art. 1, si faccia riferimento ad altre disposizioni di leggi, tale riferimento deve intendersi fatto alle leggi vigenti nel Regno.

Tuttavia, fino a quando non saranno estese alle nuove Provincie le disposizioni del Codice civile e delle leggi di procedura e sull'ordinamento giudiziario, tutte le volte che nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti anzidetti siano richiamate alcune di dette disposizioni, si applicheranno, in luogo di queste, le norme corrispondenti o analoghe di diritto privato e di procedura giudiziaria vigenti nelle nuove Provincie.

Art. 3.

Ai sensi dell'art 2, lettera c), della legge 17 luglio 1890, n 6972, non sono comprese fra le istituzioni di beneficenza, contemplate dalla legge stessa, le Società ed Associazioni regolate dal Codice civile generale, dal Codice di commercio o da altre leggi ancora vigenti nelle nuove Provincie

Art. 4.

Sono riconosciute come Istituzioni pubbliche di beneficenza, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n 6972, tutte quelle Istituzioni, attualmente esistenti nei territori annessi che in base alle leggi ivi sinora vigenti, abbiano il carattere di Enti morali di beneficenza.

Art. 5.

Nel termine di sei mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà provveduto:

1° alla nomina dei componenti le Congregazioni di carità, a norma dell'art. 6 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

2° alla compilazione a cura dei prefetti, degli elenchi, degli inventari e degli stati previsti nel R decreto 12 gennaio 1890, n 6594.

I termini indicati negli articoli 95 e 96 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, decorreranno dal giorno della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Tutti gli Istituti di beneficenza attualmente amministrati dai Comuni, dalle Provincie o da altri Enti od

organi pubblici, dovranno, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, essere affidati, previa, ove occorra, l'erezione in Ente morale, a speciali Amministrazioni autonome, quando non ricorrano gli estremi previsti dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, per il concentramento nella Congregazione di carità o per il raggruppamento sotto unica Amministrazione

I fondi di beneficenza, attualmente amministrati dai Comuni e dagli altri Enti sopraindicati, saranno concentrati nella Congregazione di carità.

Sono mantenuti, nei bilanci comunali e provinciali, gli attuali stanziamenti a favore dei detti Istituti, salve le opportune variazioni da apportare annualmente in relazione alle esigenze della beneficenza locale ed alle condizioni finanziarie dei Comuni e delle Provincie.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 89 della legge sopra citata decorrerà dalla scadenza di quello stabilito dall'art. 5, 1° comma, del presente decreto.

Art. 7.

In applicazione del secondo comma dell'art. 3 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, saranno devoluti alla Congregazione di carità tutti i beni destinati genericamente ai poveri, sia per disposizioni testamentarie o per atti tra vivi, sia in base a disposizioni speciali aventi forza di legge.

Art. 8.

Sino a quando non entreranno in vigore le disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette, le istituzioni pubbliche di beneficenza potranno continuare ad avvalersi per i servizi di tesoreria e di riscossione, di coloro ai quali di fatto tali servizi sono attualmente affidati.

Costoro dovranno osservare gli obblighi imposti dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi regolamenti ai tesorieri o riscuotitori speciali.

Essi potranno tuttavia essere esonerati, con l'approvazione del Consiglio di prefettura, dall'obbligo di prestare cauzione.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 72, n. 3, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, si intende domiciliato nel Comune chi vi abbia la sede principale dei propri affari ed interessi.

Art. 10.

Sino a quando non saranno applicate le disposizioni del Codice civile italiano, l'obbligo di cui all'art. 84, primo comma, della legge 17 luglio 1895, n. 6972, s'intende esteso ai magistrati chiamati, per le disposizioni ancora vigenti nelle nuove Provincie, ad aprire testamenti.

Art. 11.

Rimangono ferme le disposizioni vigenti circa l'obbligo diretto delle Casse ammalati al pagamento delle spedalità agli Istituti curanti, e al rimborso a favore dei Comuni e degli Istituti di pubblica beneficenza, delle spese di soccorso sostenute per gli assicurati.

Art. 12.

Fermi restando i maggiori oneri che, per le disposizioni attualmente in vigore, alcuni Comuni dei territori annessi fossero obbligati a sostenere, le spese di spedalità dei malati poveri, graveranno:

per l'anno 1923, in ragione di un terzo a carico dei Comuni e di due terzi a carico della Provincia;

per l'anno 1924, in ragione di due terzi a carico dei Comuni e di un terzo a carico della Provincia;

dal 1° gennaio 1925 in poi, per intero a carico dei Comuni.

Per il periodo di un biennio, dall'entrata in vigore del presente decreto, continuerà a sussistere a carico delle Provincie l'obbligo di anticipare totalmente agli ospedali le spese di spedalità dei malati poveri, aventi rispettivamente il domicilio di soccorso nelle Provincie stesse, salvo rivalsa verso il Comune del domicilio di soccorso per la parte a carico di quest'ultimo.

Art. 13.

Le Provincie, i Comuni e gli Istituti pubblici di ricovero dei territori annessi, hanno diritto di ottenere dai Comuni del Regno il rimborso delle spese di spedalità anticipate o sostenute per le partorienti e per gli infermi poveri appartenenti a questi ultimi Comuni, o dalle Provincie del Regno il rimborso delle spedalità dei mentecatti poveri ad esse appartenenti, per i ricoveri avvenuti dalla data dell'annessione a quella dell'entrata in vigore del presente decreto.

Uguale diritto spetta, nei modi e limiti del comma precedente, agli ospedali, ai manicomi, ai Comuni ed alle provincie del Regno in confronto delle Provincie dei territori annessi, per le spedalità di assistiti appartenenti a questi ultimi per domicilio di soccorso.

Per la determinazione della competenza passiva delle spese di spedalità di cui ai due comma precedenti, sono applicabili le disposizioni degli articoli 72, 73, 74 e 75 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Per chiedere i rimborsi di cui al presente articolo, è considerata titolo equipollente alle ordinanze di ricovero negli ospedali o nei manicomi, prescritte dalle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 14 febbraio 1904, n. 36, la dichiarazione del prefetto o del sottoprefetto attestante che il ricovero venne disposto nei modi prescritti e che la spesa di esso fu regolarmente sostenuta dall'Ente che chiede il rimborso.

Art. 14.

Finchè non sarà introdotto l'ordinamento giudiziario del Regno, le notificazioni di atti richieste dalle disposizioni delle leggi o dei regolamenti, di cui all'art. 1, saranno eseguite dai messi comunali e secondo altre

forme tuttora in vigore, è ciò anche nei casi in cui siano prescritte o consentite le forme giudiziarie.

Art. 15.

Per l'anno 1923 saranno applicati e posti in esecuzione i bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza deliberati ed approvati secondo le norme sinora vigenti.

Art. 16.

Sino a quando non sarà esteso l'ordinamento tributario del Regno, per determinare l'onere cui saranno soggette le confraternite pel mantenimento degli inabili al lavoro, si terrà conto dell'ultima denuncia decennale (fassione) dei redditi agli effetti dell'equivalente di imposta ed, in mancanza, degli inventari e stati da compilarsi a norma dell'art. 3 del R. decreto 12 gennaio 1890, n. 6594.

Art. 17.

Sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alle norme contenute nel presente decreto o che riguardano materie dal medesimo regolate.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 marzo 1923, n. 985, che sopprime il Consiglio per gli interessi serici ed il relativo Comitato permanente, ed istituisce il Comitato consultivo per la bachicoltura e l'industria serica.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n 1601, concernente delegazione di pieni poteri al Governo del Re;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 869, concernente provvedimenti per la produzione e l'industria serica, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 19 dicembre 1912, n. 1424;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per l'industria ed il commercio, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio per gli interessi serici ed il relativo Comitato permanente, istituiti presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla legge 6 luglio 1912, n. 869, sono soppressi.

Art. 2.

Le funzioni consultive attribuite dalla legge 6 luglio 1912, n. 869, e dal regolamento, approvato con R. decreto 19 dicembre 1912, n. 1424, al Consiglio per gli interessi serici ed al Comitato permanente costituito in seno ad esso, saranno esercitate da un Comitato, che assumerà la denominazione di Comitato consultivo per la bachicoltura e per l'industria serica e sarà composto, oltre che dei due capi servizio dell'agricoltura e dell'industria, di sette membri scelti tra persone particolarmente competenti nella gelsicoltura e nella bachicoltura o competenti nella tecnica dei vari rami della produzione e della industria serica.

I membri del Comitato saranno nominati con decreto Reale su proposta dei ministri per l'agricoltura e per l'industria e commercio, dureranno in carica tre anni e potranno essere confermati.

Il decreto Reale che nomina i membri del Comitato designa, fra essi, il presidente, e, tra i funzionari non direttivi dei Ministeri di agricoltura e dell'industria e commercio, due segretari, uno per ciascun Dicastero.

Art. 3.

I ministri per l'agricoltura e per l'industria e commercio hanno facoltà di far intervenire alle sedute del Comitato, pubblici funzionari e persone estranee all'Amministrazione statale, il cui parere sia ritenuto utile nelle materie da trattare.

Per ogni seduta del Comitato sarà corrisposta, agli intervenuti, una medaglia di presenza di lire venti, oltre il rimborso della spesa di viaggio e l'indennità di missione, a norma delle disposizioni vigenti, nei riguardi di quelli non residenti in Roma.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 986, relativo al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina, e dei sottufficiali e appuntati dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 agosto 1922, n. 1264, che ha convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, sul matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141, relativo al matrimonio dei militari di truppa, per la parte che la legge e il R. decreto sopraindicati hanno dichiarato rimasta ancora in vigore;

Visti i RR. decreti 9 maggio 1912, n. 447, e 5 agosto 1920, n. 1123, contenenti disposizioni per il matrimonio dei militari del corpo Reale equipaggi;

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141, è sostituito il seguente:

« Per contrarre matrimonio, i sottufficiali e militari di truppa in servizio debbono ottenerne il permesso dal Ministro della guerra.

Questo permesso verrà concesso, per delegazione del Ministro della guerra, direttamente dal comandante del Corpo o del reparto autonomo, al quale il richiedente è in forza, ove si tratti di caporali maggiori, caporali e soldati, o dal comandante della divisione nella cui giurisdizione è stanziato il Corpo o reparto al quale il richiedente è in forza, ove si tratti, invece, di sottufficiali.

Per gli appartenenti all'arma dei carabinieri reali la facoltà di concedere detti permessi, sia ai sottufficiali sia agli appuntati, è delegata al comandante generale dell'arma.

Spetta quindi esclusivamente a detti Comandi di accertare l'esistenza delle volute condizioni e di decidere sulla convenienza di acconsentire alle domande, la cui risoluzione è loro delegata ».

Art. 2.

All'art. 1 del R. decreto 9 maggio 1912, n. 447, è aggiunto il seguente capoverso:

« Eccezione fatta per i casi contemplati dall'ultimo comma dell'articolo unico del R. decreto 5 agosto 1920, n. 1123, la facoltà di concedere tale permesso è delegata al comandante superiore del corpo Reale equipaggi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Erezioni in Ente morale ed elevazione di contributi scolastici.

N. 908. Regio decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile Vittorio Emanuele II di Lendinara, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 909. Regio decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile « Monsignor Bonomelli » di Nigoline, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 919. Regio decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Casanova Lerrone, della provincia di Genova, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 662,30 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 214, è elevato a L. 1362,30 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 920. Regio decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Pieve d'Olmi, della provincia di Cremona, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 5749,60 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 139, è elevato a L. 9349,60 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

N. 921. Regio decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Breme Lomellina, della provincia di Pavia, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 5925,75 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 364, è elevato a L. 6549,75, a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Scioglimento di Consigli comunali, proroga di poteri, e rimozione di sindaci.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 1° marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Collepietro (Aquila).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Collepietro è di fatto accentrata nelle mani del sindaco e di due assessori, che si valgono del potere per fini personali e di partito.

Un'inchiesta disposta dal prefetto ha accertato numerose e gravi irregolarità nel funzionamento della civica azienda, specie in ordine ai servizi contabili.

Per la tassa sulla luce elettrica non si compilavano i ruoli, ma l'incarico delle riscossioni era affidato ad un impiegato che aveva avuto, così, indebito maneggio di somme rilevanti senza effettuare regolari versamenti al tesoriere.

Sui proventi di detta tassa, come su quelli delle contravvenzioni, gli amministratori avevano eseguito pagamenti senza la emissione di regolari mandati ed omettendo poi la regolare presentazione di rendiconti.

Somme depositate a favore del Comune erano state prelevate senza alcuna autorizzazione del Consiglio e gli amministratori avevano percepito compensi non dovuti.

Partigianerie ed abusi risultarono compiuti, con danno finanziario del Comune, nella concessione di energia e di terreni comunali, nell'assunzione di personale, nell'esecuzione di lavori ai quali si era dato corso irregolarmente ed in eccedenza agli stanziamenti del bilancio.

Gli uffici comunali risultarono in deplorevole disordine; si era molto trascurata la compilazione dei ruoli delle tasse comunali ponendo l'azienda in difficilissime condizioni finanziarie, così da non poter far fronte neppure al pagamento degli stipendi degli impiegati.

I pubblici servizi (acqua potabile, illuminazione, nettezza pubblica, igiene, viabilità, ecc.), erano del tutto negletti, tanto che a difetto di manutenzione si ritenne dovuto il crollo del ponte di S. Benedetto.

Tale stato di cose ha prodotto vivo fermento nella cittadinanza, non intende ulteriormente subire il malgoverno della civica rappresentanza ritenuta incapace di bene amministrare l'azienda.

Ad evitare pertanto gravi perturbamenti all'ordine pubblico si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Collepietro, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Aleandri rag. Amleto, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 4 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Celano (Aquila).

SIRE!

In seguito alle dimissioni presentate dalla Amministrazione comunale di Celano la gestione della civica azienda venne provvisoriamente affidata nel dicembre scorso ad un Commissario prefettizio il quale ha avuto modo di rilevarne la grave e preoccupante situazione finanziaria il cui esatto accertamento è però reso oltremodo difficile dalla mancata presentazione dei conti di ben dieci esercizi e dall'omessa esecuzione da circa sette anni della prescritta verifica di cassa, per modo che non si conosce la vera posizione del contabile in confronto dell'Ente.

I pubblici servizi sono stati lasciati dall'Amministrazione in completo abbandono e nessuna fra le varie opere pubbliche di vitale interesse per il Comune è stata portata a compimento.

Per dare un vigoroso impulso all'arduo lavoro di sistemazione delle finanze comunali e di riorganizzazione dei servizi è indispensabile conferire all'amministratore straordinario più ampi poteri mediante lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Celano, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. ing. Umberto Del Pelo Pardi, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Quartu Sant'Elena (Cagliari).

SIRE!

Contro l'Amministrazione di Quartu Sant'Elena si è determinato nella popolazione un vivo fermento che ha avuto notevoli ripercussioni sull'ordine pubblico, culminando nell'occupazione della sede municipale.

Il prefetto, dopo aver provveduto con eccezionali misure di pubblica sicurezza a reintegrare in carica gli amministratori, ha disposto l'esecuzione di un'inchiesta sul funzionamento dell'Amministrazione. L'agitazione tuttavia perdura vivissima, acuita dal contegno degli amministratori, che dall'avvenuta reintegrazione hanno tratto motivo per ostentare, sia nei modi che nei provvedimenti, una sicurezza che ha vieppiù eccitato gli animi, sì da far temere nuovi e gravi perturbamenti. Ragioni di ordine pubblico rendono perciò indispensabile ed urgente lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Fadda comm. avv. Antonio è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Civitella d'Agliano (Roma).

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Civitella d'Agliano per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi d'altronde, opportuno, attese le condizioni dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 31 dicembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Civitella d'Agliano, in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Civitella d'Agliano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 19 aprile 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Feltre (Belluno).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Feltre per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 10 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Feltre in provincia di Belluno;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Feltre è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a Sua Maestà il Re in udienza dell'11 febbraio 1923, sul decreto che rimuove il sindaco di Guardabosone (Novara).

SIRE!

Il sindaco di Guardabosone, sig. Umberto Zaninetti, agendo in stridente contrasto con i precisi doveri della sua carica, ha guidato gli elementi sovversivi del suo e dei comuni limitrofi nei disordini verificatisi a Crevacuore il 26 novembre u. s.

Le responsabilità emerse a suo carico per tal fatto, che hanno già provocato la sua denunzia all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 247, del Codice penale, e la sua sospensione dalle funzioni sindacali per decreto prefettizio, non consentono che egli sia mantenuto nella carica, di cui non è possibile lasciargli ulteriormente l'esercizio anche per ragioni di ordine pubblico.

Mi onoro pertanto di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto con cui, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 31 gennaio u. s., si provvede alla rimozione del Zaninetti dalla carica di sindaco e lo si dichiara ineleggibile alla medesima per il periodo massimo consentito dall'articolo 149 della legge comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuto che il sig. Umberto Zaninetti, sindaco di Guardabosone (Novara), ha guidato gli elementi sovversivi di detto Comune e di quelli limitrofi per disordini verificatisi a Crevacuore il 26 novembre u. s. per cui fu denunziato all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 247 del codice penale;

Visto l'art. 149 della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Umberto Zaninetti di Alfredo, è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Guardabosone e dichiarato ineleggibile alla medesima per il periodo di anni tre.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale 11 maggio 1923 che modifica in parte il decreto 30 marzo scorso che bandiva un concorso per esame per la nomina di 24 tenenti medici nella R. marina in servizio attivo permanente.

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1311 in data 14 settembre 1918 e successive modificazioni, che stabiliscono le indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza al personale civile dello Stato, sia di ruolo che straordinario, avventizio od assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati, che si recano in missione;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 marzo 1923, col quale si bandisce un concorso per esame per la nomina di 24 tenenti medici nella R. marina in servizio attivo permanente registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1923, registro XVI, marina, foglio n. 41;

DECRETA:

Il 3° comma del n. 5 del decreto Ministeriale in data 30 marzo 1923, col quale si stabiliscono le competenze da corrispondersi a ciascuno dei vincitori del concorso, è abrogato e sostituito dal seguente:

N. 5 - 3° comma - Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella, nella quale aveva la residenza prima di essere nominato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 11 maggio 1923.

Il Ministro
THAON DI REVEL.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 14 maggio 1923.

	Media		Media
Parigi	135 33	Dinari	—
Londra	94 24	Corone jugoslave	—
Svizzera	367 82	Belgio	117 51
Spagna	314 50	Olanda	8 10
Berlino	0 047	Pesos oro	16 97
Vienna	0 0292	Pesos carta	7 47
Praga	60 75	New York	20 397

Oro 393 56

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	82 01	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	99 05	—

INSERZIONI

Banca sconti e depositi in Firenzuola

SOCIETA' ANONIMA

Capitale sociale interamente versato L. 250.000

Convocazione di assemblea straordinaria

In conformità dell'art. 28 dello statuto sociale i signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 26 maggio 1923, alle ore 10 ant., presso la sede sociale in Firenzuola, via Giovanni Villani, n. 37-D, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

Aumento del capitale sociale da L. 250.000 a L. 500.000.

Aggiunta allo statuto della Banca a riguardo alle maggioranze richieste per le deliberazioni sociali.

Per intervenire all'assemblea i signori soci azionisti dovranno depositare le loro azioni non più tardi del giorno 24 maggio 1923 presso la sede sociale in Firenzuola, via Giovanni Villani, n. 37-D

Qualora 48 ore dopo a quella della convocazione l'assemblea non riesca legalmente costituita passerà in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

I depositi effettuati per l'assemblea di prima convocazione e non ritirati, saranno validi anche per la seconda.

Firenzuola, 10 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14140 — A pagamento.

Anonima Abbigliamento

Società per azioni

SEDE MILANO

Capitale versato L. 600.000

Avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di giovedì 14 giugno 1923 ad ore 17 presso la sede sociale in Milano, viale Lazio n. 6, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
2. Elezione di 5 amministratori, di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti.
3. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno effettuarne il deposito presso la sede sociale entro il giorno 10 giugno 1923; mentre ai possessori di azioni nominative verrà inviato a domicilio il biglietto di ammissione.

Milano, 22 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14141 — A pagamento.

Società Mineraria del Veneto

Anonima

Sede in Milano

Capitale L. 1.000.000

Avviso di convocazione

signori azionisti della Società sono invitati d'intervenire alla assemblea generale ordinaria di seconda convocazione, che sarà tenuta in Milano il giorno 28 corrente alle ore 15 in una delle sale della Banca nazionale dei costruttori, via Cavallotti, n. 5, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
2. Relazione dei sindaci.
3. Costituzione del Collegio sindacale per l'esercizio venturo e retribuzione relativa.
4. Nomina di due consiglieri in sostituzione di altrettanti dimissionari.

Il deposito delle azioni dovrà essere eseguito entro il giorno 22 corr. presso la sede sociale in Milano, via Carducci, n. 8.

Milano, 14 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14142 — A pagamento.

E. T. A.

ELETTRO-TERMICA

Anonima

Sede in Genova

Capitale sociale L. 460.000

Gli azionisti della Società « E. T. A. » Elettro-termica, anonima sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 4 giugno 1923, alle ore 15, in prima convocazione, e per il giorno 12 giugno 1923, alle ore 15, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Eventuale riduzione e reintegrazione parziale o totale del capitale e conseguenti modifiche dello statuto sociale.
2. Eventuale scioglimento della Società, nomina dei liquidatori e deliberazioni relative.

L'assemblea si terrà in Genova, via S. Lorenzo, n. 15-5.

Il presidente.

14143 — A pagamento.

Lavanderia a vapore

ANONIMA

con sede in Vicenza

Capitale L. 1.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nei locali della Società tramvie vicentine in Vicenza, Campo Marzio, per il giorno di mercoledì 6 giugno 1923, alle ore 10, o, in mancanza del numero legale, per il giorno medesimo e nello stesso luogo, alle ore 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di revoca della deliberazione 25 aprile 1923 di aumento del capitale sociale da L. 200.000 a L. 600.000 in seguito alla notifica del recesso da parte dei soci dissidenti.
2. Proposta di passaggio in liquidazione.
3. Eventuale determinazione del numero dei liquidatori, delle loro facoltà e del loro compenso.
4. Eventuale nomina del liquidatore o dei liquidatori.

Il deposito delle azioni per intervenire alla assemblea dovrà essere effettuato non più tardi del 31 maggio 1923 presso la Cassa della Società in Vicenza - Strada dei Marmi.

Vicenza, 13 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14144 — A pagamento.

Società Editoriale Aeronautica

Anonima

Sede in Milano

Capitale lire 100.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria ed a sensi dell'art. 159 del Codice di commercio in assemblea straordinaria per il giorno 4 giugno prossimo venturo, alle ore 17, nello studio del dott. Fulvio Ferraris, in via Meravigli n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione, rapporto dei sindaci.

2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.

3. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

Parte straordinaria:

1. Proposta di scioglimento anticipato della Società e sua messa in liquidazione.
2. Nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei loro poteri

Per intervenire all'assemblea essendo le azioni ancora nominative, gli azionisti dovranno, a norma dello statuto, presentare i certificati dei decimi versati e ritirare il biglietto di ammissione.

Non riuscendo valida l'assemblea di prima convocazione, la seconda si terrà il giorno 6 giugno 1923, nello stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

14145 — A pagamento.

Società anonima italiana di assicurazioni marittime "SACAIR"

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria a sensi dell'art. 159 Codice Comm. pel giorno 30 maggio, alle ore 16, in prima convocazione e pel giorno 31 in seconda convocazione alla stessa ora, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Proposta di anticipato scioglimento della Società.

Eventuale determinazione delle norme per la liquidazione ed eventuale nomina di liquidatore e del Collegio sindacale.

Potranno intervenire gli azionisti risultanti tali dal libro dei soci ed i presentatori di azioni al portatore che le abbiano depositate presso la direzione almeno cinque giorni prima dell'assemblea, ritirando analogo biglietto di ammissione.

Il segretario del Consiglio
avv. Carlo Caputi.

14147 — A pagamento.

SI AVVISA IL PUBBLICO

che con deliberazione del Consiglio d'amministrazione della « Società commerciale del Portenio » con sede in Monteforte del 22 aprile 1923, si indisse l'assemblea generale dei soci pel 3 giugno e 10 detto, in caso di 2ª convocazione, per deliberare intorno al recesso di vari soci ed alla prosecuzione della Società per quelli che vogliono proseguirla, con reintegro del capitale sociale o riduzione dello stesso e materie affini.

Resta perciò l'assemblea pei detti giorni convocata.

Avellino, 9 maggio 1923.

Il presidente
Santaniello Gennaro.

14155 — A pagamento.

PIMPISU

Società anonima

Bonifiche agrarie e cerealicoltura di Sardegna

Capitale sociale lire 5.000.000

SEDE IN TORINO
Corso Oporto, 21

Avviso di convocazione

di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 10 del giorno 31 maggio corrente, presso la sede sociale in Torino, Corso Oporto, n. 21, presso lo studio del dott. rag. Nino Serazzi, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

1. Comunicazioni della Presidenza.
2. Deliberazioni in ordine alle disposizioni dell'art. 146 del Codice di commercio: eventuale nomina del liquidatore e determinazione dei suoi poteri.
3. Dimissioni di consiglieri ed eventuale loro sostituzione.

Occorrendo una seconda convocazione, la medesima seguirà il giorno 8 giugno, stesso luogo ed ora.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea presso il sig. dott. cav. uff. Annibale Germano, R. notaio, in Torino, via Garibaldi, n. 18.

Il Consiglio d'amministrazione.

14166 — A pagamento.

Società cooperativa vinicola isclana

SEDE IN ISCHIA

Convocazione di assemblea generale straordinaria

L'assemblea sociale della Cooperativa vinicola isclana, già fissata per il 29 aprile u. s., come da comunicato inserito nella *Gazzetta ufficiale*, fu rinviata a domenica 3 giugno p. v., alle ore 12 ed alle ore 13, in seconda convocazione, nella sede sociale in Ischia, per deliberare intorno all'ordine del giorno che qui si riproduce:

1. Elezioni di 11 consiglieri d'amministrazione.
2. Elezioni di tre sindaci e due supplenti.
3. Provvedimenti vari amministrativi.

14165 — A pagamento.

Società Anonima Cooperativa Edile S. A. C. E.

fra muratori manovali cementisti ed affini di Venezia

Avviso di convocazione

I soci della Cooperativa Edile sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno di venerdì 25 maggio 1923, alle ore 20 nella sede S. Giovanni Grisostomo n. 5793, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifiche statuto.
2. Varie.

Venezia, 13 maggio 1923.

Il presidente
Alfier Antonio.

14168 — A pagamento.

COOPERATIVA DI LAVORO DI CARPANE'

Vicenza

Per il giorno 26 corr. ore 20, è convocata nella sala del Cinema Valbrenta in Carpanè, l'assemblea generale straordinaria dei soci per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento della Società ed eventuale nomina dei liquidatori e sindaci.
2. Varie.

Carpanè, 4 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14169 — A pagamento.

Società Anonima Camerinese

Alberto Rocca Isgrò e C.

per la fabbricazione ed il commercio dei giocattoli

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 31 maggio 1923, alle ore 10,30, nella sede della Società, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 28 febbraio 1923.
2. Nomina di due consiglieri in sostituzione dei signori: avvocato Ercole Marsili e Pilo Poggi, dimissionari.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Cambiamento della ragione sociale.

A termini dell'art. 22 dello statuto sociale, qualora la prima convocazione andasse deserta per mancanza di numero legale, la seconda convocazione è indetta pel giorno 3 giugno p. v.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto alla sede della Società

non più tardi del 27 maggio pur la prima convocazione e del 1° giugno per la seconda.

Camerino, 11 maggio 1923.

Soc. anon. Camerinese Alberto Rocca Isgrò e C.
il presidente
avv. Sabbieti Vittorio.

14170 — A pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA
Fabbriche Riunite Way Assauto
SEDE IN TORINO

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per le ore 16 del 4 giugno 1923, in Torino, via Cernaia, 25 (studio avvocato Guillot), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e del Collegio sindacale.
2. Nomina di amministratori (art. 125 Cod. comm.).
3. Cambio delle attuali azioni da L. 12,50 caduna in azioni da L. 100 caduna in ragione di un'azione da L. 100 ogni 8 azioni da L. 12,50.
4. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 1.000.000 a L. 4.000.000 mediante emissione di 30.000 azioni da L. 100 caduna in opzione agli azionisti.
5. Modifica all'art. 5 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni entro il 29 maggio, in Torino, presso il Credito italiano, in Asti presso il Credito italiano, Banco Gastaldi e Cassa di risparmio.

Occorrendo seconda convocazione questa è fissata per il giorno 14 giugno, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

14171 — A pagamento.

Società italo-americana di studi e lavori pubblici
In liquidazione

Capitale sociale L. 1.000.000 versato L. 300.000

Sede in Roma

Andata deserta l'assemblea del 31 marzo c. a. i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione per il giorno 31 maggio 1923, alle ore 15, presso lo ufficio del sottoscritto liquidatore via Marco Minghetti (Galleria Sciarra), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti.
5. Emolumento ai sindaci effettivi per l'anno 1923.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci a tutto il 25 corrente maggio.

Roma, 11 maggio 1923.

Il liquidatore
dott. Romolo Ferlosio.

14183 — A pagamento.

Sindacato di mutua assicurazione
per gli infortuni sul lavoro nei porti marittimi nazionali

Genova

Vico del Campo n. 4

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il Consiglio di amministrazione a termini degli articoli 19 e 20 dello statuto sociale ed in conformità delle deliberazioni dell'assemblea dei soci delli 25 marzo scorso « di rimettere la nomina dei consiglieri non eletti in quella adunanza per non aver raggiunto il numero legale dei voti ad altra seduta » convoca per il 3 giugno p. v., alle ore 15, nei locali sociali, l'assemblea dei soci in continuazione di quella delli 25 marzo scorso per la:

« Elezione di due consiglieri per completare il Consiglio di amministrazione ».

Si avverte che andando deserta l'assemblea, la seconda convocazione resta fin d'ora fissata negli stessi locali di cui sopra, per il giorno 10 giugno successivo, alle ore 15.

Genova, 12 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

14184 — A pagamento.

Società anonima marina di Roma (Fregene)
SEDE IN ROMA

Capitale sociale L. 2.630.000 interamente versato

Essendo andate completamente deserte le assemblee generali ordinarie di prima e seconda convocazione regolarmente indette, i signori azionisti sono nuovamente convocati in assemblea generale ordinaria in Roma presso lo studio dell'avv. conte Bruno Martini in via Tomacelli n. 126 per il giorno 26 maggio 1923, ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Per avere diritto ad intervenire alla detta assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale entro il 20 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14185 — A pagamento.

Sindacato agricolo commerciale
Anonima

SEDE IN ROMA

Essendo andata deserta l'adunanza di prima convocazione, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nei locali della sede sociale (Roma, via Genova n. 30), per il giorno 3 giugno 1923, ad ore 10, in seconda convocazione, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Retribuzione ai sindaci.
5. Varie.

N. B. — Per intervenire all'adunanza gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede della Società in Roma o presso la filiale di Perugia non più tardi del giorno 28 maggio.

Roma, 16 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14186 — A pagamento.

Società anonima " Birra Adriatica „
In liquidazione

Capitale versato L. 600.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 6 giugno 1923, alle ore 16, presso lo stabilimento sociale in Rimini, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione e comunicazioni del liquidatore e provvedimenti relativi.

2. Alienazione del patrimonio sociale.
3. Varie.

Ove l'assemblea indetta andasse deserta per mancanza del numero legale l'assemblea di seconda convocazione resta sin d'ora stabilita per il giorno 13 giugno 1923 nel medesimo luogo e alla stessa ora.

Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti risultanti dal libro dei soci.

A norma dello statuto gli azionisti potranno farsi rappresentare da altro azionista con semplice delega in calce all'invito di convocazione.

Rimini, 16 maggio 1923.

Il liquidatore.

14187 — A pagamento.

Riunione Adriatica di Sicurtà

TRIESTE

Capitale azionario L. 10 500 000 — interamente versato

Il Consiglio di amministrazione si pregia d'invitare i signori azionisti alla

assemblea generale ordinaria

la quale avrà luogo sabato 2 giugno 1923, alle ore 16, negli uffici della Società in Trieste, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione del bilancio per l'esercizio 1922.

2. Proposta di:

a) limitazione del capitale sociale da L. 10.500.000 a L. 10.000.000 e correlativa limitazione del valore di ciascuna delle 1.000 azioni attualmente in circolazione da L. 1050 a L. 1000, con la conseguente restituzione agli azionisti di L. 50 per azione;

b) sdoppiamento delle azioni da L. 1000 in azioni da L. 500;

c) aumento del capitale sociale da L. 10.000.000 a L. 20.000.000, mediante emissione di n. 20.000 azioni nuove da L. 500 pienamente versate, con godimento dal 1° gennaio 1923, al prezzo di L. 550 cadauna più L. 50 per rimborso interessi e spese, da offrirsi in opzione agli azionisti in ragione di un'azione nuova per ogni azione vecchia da L. 500.

3. Proposta di modificazione degli articoli 6 (capitale azionario, vedi proposte ad 2), 10 (denominazione degli organi della Società) 16 (diritto di voto degli azionisti) e corrispondentemente di altri articoli dello statuto sociale.

4. Determinazione della retribuzione del Comitato esecutivo.

5. Elezioni nelle cariche sociali.

I signori azionisti che desiderano di prendere parte all'assemblea, vengono invitati a sensi degli articoli 15 e 16 dello statuto, a ritirare presso l'ufficio centrale della Società in Trieste al più tardi entro il giorno 25 maggio 1923 lo scontrino di legittimazione prescritto dallo statuto.

Tale scontrino di legittimazione, a sensi dell'art. 15 dello statuto verrà rilasciato soltanto agli azionisti che risulteranno inscritti nei registri della Società almeno dal giorno 2 maggio 1923.

Trieste, 15 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione
della Riunione Adriatica di Sicurtà.

14188 — A pagamento.

Compagnia di assicurazione grandine e di riassicurazioni

" MERIDIONALE ,,

Trieste

Capitale azionario L. 3.150.000 inter. versato

Il Consiglio di amministrazione si pregia d'invitare i signori azionisti alla assemblea generale ordinaria che avrà luogo mercoledì 6 giugno 1923 alle ore 16 negli uffici della Riunione Adriatica di Sicurtà in Trieste, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione del bilancio per l'esercizio 1922

2. Elezione del Consiglio di amministrazione

3. Elezione di due revisori e di un revisore sostituto.

I signori azionisti che desiderano di prendere parte all'assemblea vengono invitati a sensi degli articoli 14 e 15 dello statuto, a ritirare, presso l'ufficio centrale della Società in Trieste, al più tardi entro il 30 maggio 1923, lo scontrino di leggittimazione prescritto dallo statuto.

Tale scontrino di legittimazione a sensi dell'art. 15 dello statuto, verrà rilasciato soltanto agli azionisti che risulteranno iscritti nei registri della Società almeno dal giorno 6 maggio 1923.

Trieste, 7 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14189 — A pagamento

R. sottoprefettura di Varese

AVVISO D'ASTA

A rettifica della data precedentemente fissata, si avverte che l'asta per l'appalto trasporti postali in Varese, triennio 1° lugio 1923-30 giugno 1926, seguirà presso questo ufficio nel giorno 15 giugno 1923 (e non 10 giugno), con le stesse modalità e alle condizioni tutte già indicate nel precedente avviso in data 1° maggio 1923.

Varese, 11 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto
Caboni.

14150 — A pagamento.

COMUNE DI MELFI

AVVISO D'APPALTO
ad unico incanto N. 1

Dalle ore 11 alle 12 del giorno 20 giugno 1923, nel gabinetto del sindaco, innanzi al medesimo, od a chi per lui, si addiverrà all'incanto per l'

Appalto dei lavori occorrenti per la sistemazione di strade nell'interno dell'abitato di Melfi, in correlazione delle esistenti fognature, in base alla somma presunta di L. 645.000, soggetta a ribasso d'asta, oltre a L. 116,000 a disposizione dell'Amministrazione, giusta progetto del 22 dicembre 1921, superiormente approvato, agli effetti del sussidio e relativo mutuo.

L'asta avrà luogo a termini dell'articolo 87, lettera *a*), del regolamento di contabilità generale dello Stato, 4 maggio 1885, numero 3074, e cioè mediante offerte segrete stese su carta da bollo da L. 2,40 da presentare all'asta, o da far pervenire, in piego suggellato con ceralacca, all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole: «Offerta per l'asta di cui all'avviso N. 1 dell'8 maggio 1923» e debbono essere indirizzate al signor Sindaco di Melfi.

Le offerte, debitamente sottoscritte, dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

La firma dovrà essere debitamente legalizzata, quando l'offerta non è presentata personalmente.

L'aggiudicatario resterà vincolato all'osservanza del capitolato speciale, in data 22 dicembre 1921, e del capitolato generale 28 maggio 1895, successivamente modificato l'8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921.

I detti capitolati ed i disegni, che dovranno far parte del contratto, sono visibili nella segreteria comunale nelle consuete ore d'ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta in tre anni consecutivi decorrenti dalla data della consegna medesima.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire al sindaco entro il giorno 10 giugno 1923 domanda in carta bollata da L. 2.40, nella quale siano chiaramente indicati il

suo nome, cognome, paternità, domicilio preciso e l'oggetto del presente appalto.

Alla detta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato penale e certificato di moralità di data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità e debitamente legalizzati;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati analoghi a quelli contenuti nell'appalto, dal quale risulti che egli ha dato prova di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere tale certificato d'idoneità, il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di 6 mesi a quella dell'asta, rilasciato da un ingegnere capo se si tratta i lavori eseguiti per conto dello Stato, o dall'ingegnere o architetto che fu il direttore dei lavori eseguiti per conto di privati, con la conferma, sotto la propria responsabilità, di un ingegnere capo in funzione di uffici governativi.

Nell'uno e nell'altro caso l'attestato deve sempre specificare i lavori eseguiti, il loro ammontare, il tempo e luogo in cui furono eseguiti, se furono eseguiti regolarmente e con buoni risultati, e se diedero luogo, o no, a liti con l'Amministrazione appaltante.

In ogni caso, l'attestato verrà ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) una dichiarazione su carta da L. 2.40, con cui il concorrenti attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di avere giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

Le Società cooperative che intendono concorrere alla presente gara, valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre lo statuto sociale, e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1. Certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo di ufficio, da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna Cooperativa che concorre.

2. Copia autentica, cioè estratta da notaio, della deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della Società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere *a* e *b*.

4. Il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

L'Amministrazione comunale determinerà, con giudizio inappellabile, quali fra gli aspiranti possono ritenersi idonei, e si riserva la piena e insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Ai concorrenti riconosciuti idonei sarà data analoga comunicazione al domicilio da essi indicato nella domanda, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'incanto; agli altri saranno restituiti i documenti a loro spesa.

I conconcorrenti ammessi dovranno esibire, a chi presiede l'asta, unitamente al documento d'ammissione alla gara, il certificato di avere versato, nella Cassa della tesoreria comunale il deposito di L. 20.000 a titolo di cauzione provvisoria.

A tutti coloro che avranno presentato offerta senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della polizza di deposito.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e si farà luogo al deliberamento anche se vi sia un solo offerente, e verrà pronunziata a favore del concorrente che avrà offerto il miglior ribasso, non superiore a quello massimo, nè inferiore a quello minimo segnato nella schede segreta comunale.

La cauzione provvisoria sarà restituita all'aggiudicatario solo dopo che avrà versata quella definitiva nella Cassa dei depositi e prestiti, la quale sarà uguale al ventesimo dell'importo netto dei lavori di appalto, e dopo versata la somma occorrente per le spese contrattuali.

Le spese tutte inerenti all'appalto, comprese quelle di stampa, bollo e registro, nonchè quelle per una copia del contratto stesso ad uso del Comune, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo, il quale, entro il giorno in cui verrà stipulato il contratto, dovrà depositare nella Cassa comunale la somma occorrente.

Il contratto suindicato, che dovrà stipularsi entro dieci giorni dalla data della definitiva aggiudicazione, resta subordinato alla approvazione dell'Amministrazione comunale ed all'adempimento delle altre prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, non esclusa l'approvazione definitiva della concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, mentre il deliberatario resta obbligato sin dal momento dell'aggiudicazione stessa.

Melfi, 8 maggio 1923.

Il commissario prefettizio.
G. Colucci.

Il segretario capo comunale
Manieri.

14082 — A pagamento.

Municipio di Aversa

IL PROSINDACO RENDE NOTO

che nel giorno 5 giugno 1923, alle ore 11 con la continuazione, innanzi a lui o a chi per lui, avrà luogo l'esperimento d'asta per l'esecuzione dei lavori di rilastricamento della via Santa Lucia di questa Città giusta il progetto e relativo capitolato redatto dall'ingegnere comunale, approvato dalla Giunta comunale in via di urgenza a 6 febbraio 1923, e ratificato con deliberazione di questo Consiglio municipale a 22 marzo detto anno, per l'ammontare di L. 109.749, oltre L. 10.951 a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti.

L'asta avrà luogo ad unico incanto ed a schede segrete, ai sensi dell'art. 87 *a*) del regolamento generale di contabilità dello Stato.

I concorrenti all'asta dovranno esibire per esservi ammessi i seguenti documenti:

a) certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere direttore di un ufficio tecnico governativo provinciale o comunale di data non anteriore a sei mesi da quella stabilita per la gara;

b) certificato penale di data non anteriore a quattro mesi;

c) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco di residenza di data non anteriore a quattro mesi;

d) di una dichiarazione in carta bollata da L. 2,40, comprovante che l'aspirante ha preso conoscenza dei lavori da eseguirsi e della località e che riconosce l'appalto di sua piena conoscenza;

e) ricevuta del tesoriere comunale del deposito di L. 10.000 quale anticipo di spese e cauzione provvisoria;

f) l'offerta del ribasso percentuale scritta in tutte lettere ed in carta bollata da L. 2,40.

Il deliberatario negli otto giorni successivi a quelli della partecipazione dell'avvenuta approvazione superiore degli atti d'incanto, dovrà sottoscrivere il contratto sotto la penale della perdita del deposito fatto, completando la cauzione definitiva di un decimo del prezzo di appalto, dopo di che verrà proceduto al conteggio del deposito per la spese.

L'Impresa sotto la penale della perdita della cauzione dovrà iniziare i lavori entro 10 giorni dalla firma del contratto e completarli nel termine di 120 giorni.

Il pagamento dei lavori sarà fatto in 4 rate annuali, a partire dall'esercizio 1924, con l'interesse a scalare del 5 % a decorrere

dalla data del collaudo, come risulta dalla deliberazione di urgenza della Giunta comunale del 6 febbraio 1923 ratificata dal Consiglio comunale a 22 del seguente mese di marzo col visto dell'illustre signor prefetto della Provincia 1° volgente, n. 14783.

Tutti gli atti dell'appalto, cioè progetto, capitolato e le deliberazioni di cui sopra sono a disposizione del pubblico nella segreteria comunale in tutti i giorni non festivi e nelle ore di ufficio.

Aversa, 8 maggio 1923.

Il prosindaco
Vitale.

Il segretario capo
Diana.

14081 — A pagamento.

Provincia di Sassari

AVVISO

di avvenuta aggiudicazione provvisoria e di scadenza di fatali

Oggi è stata provvisoriamente aggiudicata la manutenzione delle seguenti strade provinciali per il triennio 1923-925:

1. Oschiri-Tempio per L. 47.016 al sig. Cossu Giovanni.
2. Bonnanaro-Monti per L. 116.850 al sig. Fantasia Salvatore per persona da dichiarare.

Tali prezzi sono soggetti a riduzione non inferiore al ventesimo fino alle ore 12 del 30 maggio corrente.

Sassari, 11 maggio 1923.

p. Il presidente
della Deputazione provinciale
A. Vincentelli.

Il segretario generale
Salis.

14116 — A pagamento.

R. Subeconomato benefici vacanti

Città di Castello

Ad ore 10 del 17 maggio 1923 si procederà all'asta per la vendita in separati lotti dei seguenti terreni di San Pietro di Romeggio (Umbertide):

1. Podere voc. San Pietro ettari 11378.
   Base d'asta L. 18.930,60.
   Deposito L. 4000.
2. Podere voc. Seguenti ettari 19,847, est. sc. 306 18.
   Base d'asta L. 26.707.
   Deposito L. 5500.
3. Podere voc. Sarione ettari 22,270, est. sc. 186,78.
   Base d'asta L. 23.524.
   Deposito L. 5000.
4. Podere voc. Montalto ettari 8,636, est. sc. 240,10.
   Base d'asta L. 36.478.
   Deposito L. 8000.
5. Terreno voc. Romeggio ettari 1,227, est. sc. 7,61.
   Base d'asta L. 850,80.
   Deposito L. 250.

Le offerte per i primi quattro lotti non possono essere inferiori a L. 100, per il quinto lotto a L. 20.

In caso di diserzione il secondo esperimento avrà luogo il 28 maggio.

Le offerte in aumento di vigesima si riceveranno fino alle ore 10 del 15° giorno dell'aggiudicazione.

Città di Castello, 16 aprile 1923.

Il R. subeconomo
V. Gabriotti.

14151 — A pagamento.

MUNICIPIO DI TRANI

Avviso d'asta

In esecuzione della deliberazione consigliare 30 dicembre 1922 il mattino del 4 giugno p. v., alle ore 11 con la continuazione, nell'aula solita di questo Palazzo di città, dinanzi al sindaco, o chi per esso, avrà luogo l'incanto per l'appalto della manutenzione della strada vicinale Tufare Casarossa e diramazioni, della lunghezza di metri 10379, comprese le diramazioni L - M - H - I - F - G e D - C. come risulta dal grafico annesso al capitolato.

Tale appalto sull'importo di annue L. 26.700 soggetto a ribasso che per ogni voce non potrà essere inferiore dell'uno per cento, avrà la durata di anni due, con facoltà nel Comune della proroga di un anno, e rimane sottoposto alla piena osservanza dei capitolati d'oneri generali delle strade vicinali in data 27 dicembre 1904 - 11 febbraio 1905 tuttora vigenti.

L'asta seguirà col metodo della candela vergine secondo le norme sancite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Per esservi ammesso, gli aspiranti dovranno produrre a questa segreteria prima dell'ora dell'apertura dell'asta, un valido certificato di idoneità tecnica, ma è riservato alla civica Amministrazione la piena ed insindacabile facoltà di non ammettere alla gara chiunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta o pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Gli aspiranti ammessi dovranno esibire la quietanza del tesoriere municipale comprovante l'eseguito deposito di L. 1000 a titolo di cauzione provvisoria, oltre L. 3000 per anticipo di spese contrattuali, tutte indistintamente a carico dell'aggiudicatario, il quale sarà ancora obbligato rivalere le spese delle precedenti diserzioni e fornire la cauzione definitiva in L. 6000 per contante o rendita pubblica.

Le Cooperative dovranno depositare la somma di L. 1000.

L'aggiudicazione non potrà avvenire se non vi saranno almeno due concorrenti, rimarrà soggetta ad offerta di ventesimo.

Il capitolato e gli altri atti dell'appalto rimangono visibili a chiunque in questa segreteria durante le ore d'ufficio.

Trani, 14 maggio 1923.

Visto: Il sindaco ff.
G. Rinaldi.

Il segretario generale
L. Iorizzi.

14153 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

PRIMO INCANTO

per vendita di fondo rurale

Nel giorno di venerdì 1° giugno p. v., alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi predetti, il signor presidente, o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico, alla candela vergine, per alienare la possessione «Grisendi» in Castelnuovo di Cortile S. Martino, dell'estensione complessiva di ettari 24.6496, pari a biolche parmensi 88 e 1[10 e sulla messa a prezzo di L. 190.000.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L. 25.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quando vi siano offerte di almeno due concorrenti e sarà provvisoria.

Fino alle ore 16 del giorno 16 giugno p. v. potranno presentarsi nuove offerte in aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso gli uffici dell'Amministrazione predetta e presso il notaio sig. dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Parma, 14 maggio 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

14158 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

Vendita di stabili rurali

Aumento di ventesimo

Nell'incanto pubblico alla candela vergine, che ha avuto luogo oggi gli stabili sottoindicati, sono stati provvisoriamente aggiudicati in vendita alle condizioni tutte portate dai relativi capitolati, che sono visibili negli uffici dell'Amministrazione predetta e presso il notaio sig. dott. Giovanni Fontanabona, via Cavour n. 109, nei giorni ed ore consueti e cioè:

Lotto 1

Poss. Pivona, comune Borgo S. Donnino, frazione Castione, ettari 22,01.11, biolche 71 e 44/100.

Prezzo di aggiudicazione provvisoria L. 155.000.

Lotto 2.

Poss. Di Mezzo, comune Borgo S Donnino, frazione Castione, ettari 18,84,41, biolche 61 e 16/100.

Prezzo di aggiudicazione provvisoria L. 146.000.

Fino alle ore 16 del giorno 30 maggio corrente potranno essere presentate offerte in aumento, purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

I concorrenti, a garanzia della rispettiva offerta, sono tenuti a depositare la somma di L. 17.000 per il primo lotto e L. 16.000 per il secondo.

Parma, 14 maggio 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

14157 — A pagamento.

PROVINCIA DI AQUILA

Circondario di Avezzano

MUNICIPIO DI MORINO

Dovendo procedere al pagamento a saldo dei lavori eseguiti dalla Ditta cav. Silvio Bonanni e figlio per la costruzione della strada Morino-Stazione Civita d'Antino, si invitano tutti coloro che vantassero crediti verso detta Impresa dipendenti dai lavori di cui sopra a presentare domanda documentata a questa Casa comunale entro il 30 maggio 1923.

Non si terrà alcun conto delle domande presentate dopo trascorso il detto termine.

Morino, 10 maggio 1923.

Il R. commissario
rag. Maellaro Giuseppe.

14172 — A pagamento.

CITTA' DI CHIVASSO

Avviso d'asta e di scadenza di fatali

I.

Alle ore 9 del giorno 30 maggio 1923 in Chivasso, nella sala del Consiglio comunale avanti il R. Commissario si procederà al secondo esperimento d'asta suscettibile dell'aumento del decimo entro le ore 10 del giorno 16 giugno 1923 per la vendita dei lotti 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 dei terreni di proprietà comunale siti in regione Gerbido col prezzo d'asta complessivo di L. 239.035.

II.

Alle ore 10 del giorno 29 maggio 1923 scadono i fatali per l'aumento del decimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dei lotti 1, 2, 3, 4, 8, 9, 21 dei terreni comunali fabbricabili siti in regione Gerbido effettuata come segue con asta in data odierna:

Lotto 1 di are 16,75 pari a tavole 43,11 col prezzo di aggiudicazione provvisoria di L. 18.000.

Lotto 2 di are 11,43 pari a tavole 30 col prezzo di aggiudicazione provvisoria di L. 15.000.

Lotto 3 di are 14,21 pari a tavole 37,4 col prezzo di aggiudicazione provvisoria di L. 19.060.

Lotto 4 di are 14 30 pari a tavole 38,6 col prezzo di aggiudicazione provvisoria di L. 15 800.

Lotto 8 di are 13,62 pari a tavole 35,8 col prezzo di aggiudicazione provvisoria di L. 11.100.

Lotto 9 di are 13 82 pari a tavole 36,3 col prezzo di aggiudicazione provvisoria di L. 13.090.

Lotto 21 di are 49,13 pari a tavole 129 col prezzo di aggiudicazione provvisoria di L. 39.700.

Il deposito provvisorio è di due decimi del prezzo d'asta o di aggiudicazione provvisoria dei lotti al cui acquisto si desidera adire.

Tutte le spese relative all'incanto ed all'atto definitivo sono a carico degli acquisitori in proporzione dell'acquisto fatto.

Le condizioni di vendita sono visibili in segreteria comunale

Chivasso, 12 maggio 1923.

Il R. commissario
E. Trinchieri.

Il segretario comunale
Felice Ajma.

14173 — A pagamento.

Congregazione di carità di Fano

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati

SI RENDE NOTO

che nel giorno 23 corrente, alle ore 11, in una sala della Congregazione e dal sottoscritto presidente, o da chi per esso, si procederà mediante schede segrete ad unico incanto e definitivo deliberamento, anche presentandosi un solo concorrente, all'appalto del lavoro:

Costruzione di una casa colonica del predio Cacciafame dell'O. P. Ospedale di S. Croce.

Importo L. 40.569,12.

Deposito per la cauzione provvisoria L. 4000.

I concorrenti per essere ammessi dovranno presentare contemporaneamente alla scheda scritta su carta da bollo da L. 2,40 in piego a parte:

A) Certificati di penalità, moralità ed idoneità, in data non anteriore a 3 mesi i primi due ed a 6 mesi il terzo.

B) Una dichiarazione dalla quale risulti che il concorrente è a piena conoscenza del lavoro che intende prendere in appalto.

C) La ricevuta del tesoriere della Congregazione da cui risulti l'eseguito deposito per la cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva sarà pari ad un decimo dell'importo contrattuale.

Le spese d'asta di contratto e tutte le altre inerenti sono a carico dell'aggiudicatario.

Il capitolato e gli allegati si trovano visibili presso l'Ufficio tecnico di questa Congregazione.

Fano, 12 maggio 1923.

Il presidente
Tullio Blasi.

14175 — A pagamento.

COMUNE DI MONSERRATO

AVVISO D'ASTA

Si notifica al pubblico

che, nel giorno 26 corrente, alle ore 10, nella sala di questo palazzo comunale, avanti il sottoscritto, o chi per esso, si procederà all'incanto per l'appalto delle forniture e dei lavori per la manutenzione delle strade per il quinquennio 1923-927.

AVVERTENZE

1. L'incanto avrà luogo col metodo della scheda segreta, osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885.

2 L'asta sarà dichiarata deserta se non si avranno almeno due offerenti.

3. L'appaltatore resta vincolato all'osservanza del capitolato ge-

nerale d'appalto formante parte dell'appalto stesso, nonchè del capitolato speciale d'oneri stabilito con deliberazione del 25 febbraio corrente anno.

4. Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori al limite che sarà stabilito da l'autorità che presiederà all'asta.

5. I concorrenti per essere ammessi all'asta, oltre i documenti prescritti dall'art. 20 dei capitoli speciali, dovranno produrre un certificato di moralità rilasciato dall'autorità politica o municipale del luogo ed il certificato del casellario giudiziale, entrambi di data non anteriore a 3 mesi, depositare a mani di chi presiede all'asta la somma di L. 1250 a garanzia provvisoria delle offerte.

6. L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nel termine di giorni 8 da quello in cui il deliberamento diverrà definitivo.

7. All'atto della stipulazione del contratto dovrà prestarsi dall'appaltatore la cauzione definitiva da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, pari al decimo dell'importare annuale dell'appalto, dedotto il ribasso d'asta.

8. In caso di rifiuto o ritardo nella stipulazione e nella prestazione della cauzione definitiva, l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria ed al risarcimento dei danni che il comune dovesse risentire per effetto dei nuovi esperimenti d'asta, senza necessità di alcun atto che lo costituisca in mora.

9. Tutte le spese inerenti all'appalto, nonchè quelle di contratto registro, bollo, e diritti di segreteria, sono a carico dell'appaltatore.

Monserrato, 11 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
Careddi.

14174 — A pagamento.

Conservatorio della Presentazione in Viterbo

AVVISO DI VIGESIMA
per vendita d'immobili

Dalla provvisoria aggiudicazione oggi seguita come appresso, le offerte di miglioria non inferiore al vigesimo dovranno presentarsi in questa segreteria, via Chigi 5-A, dalle ore 10 alle 12 di ogni giorno esclusi i festivi, non più tardi delle ore ..... del 4 giugno pross., in carta legale da L. 2, datate firmate ed accompagnate dal deposito come sotto indicate.

Gli immobili sono situati in territorio di Viterbo, e si vendono come sono posseduti dal Pio Luogo, alle condizioni del capitolato visibile in segreteria nei giorni ed ore suddetti.

Lotto 4.

Terreno Casale Corna di ettare 0,45,90, sezione 3ª numeri 165 e 1372.

Aggiudicatario provvisorio Gabolini Fausto per persona da nominare, per L. 9020.

Deposito L. 2500.

Lotto 6.

Terreno Bulicame di ettare 0,63,60, sezione 3ª n. 772.

Aggiudicatario provvisorio Medori Giuseppe per persona da nominare, per L. 16 040.

Deposito L. 802.

Viterbo, 14 maggio 1923.

Il presidente
Duilio Vanni.

14176 — A pagamento.

Opera pia Maruffi

AFFITTO DI FONDO RUSTICO

L'Amministrazione dell'Opera pia Maruffi, in esecuzione della deliberazione consigliare 30 aprile 1923

RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno 9 giugno 1923 (sabato), presso l'ufficio amministrativo in Piacenza, via Felice Cavallotti n. 103, si terrà pubblico incanto per il riaffittamento della sottoindicata proprietà, con locazione di anni sei continuativi, a partire dall'11 novembre 1924.

L'asta seguirà col sistema delle schede segrete, su carta bollata da L. 2, in base alla messa a prezzo specificata.

Ciascuno degli offerenti dovrà depositare la somma di L. 35,000 pari al quarto della messa a prezzo.

L'affitto sarà deliberato provvisoriamente a favore del migliore offerente.

Con successivo avviso sarà fissata la scadenza dei termini per la presentazione di offerte di aumento non inferiore al ventesimo.

Presso la segreteria è visibile il capitolato di affitto.

Denominazione del latifondo: Banzole, in comune di Busseto, provincia di Parma, superficie ett. 171.23.03, pertiche piacentine 2247. tavole 17, biolche parmigiane 555, staia 5 e 3/4.

Messa a prezzo L. 140,000.

Piacenza, 9 maggio 1923.

Il vice presidente
Francesco Nasalli-Rocca.

14177 — A pagamento.

Direzione di Commissariato militare
del Corpo d'armata di Palermo

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati di giorni otto con deliberamento definitivo nella prima seduta, per la fornitura dei combustibili per le truppe, per gli stabilimenti ed uffici militari delle divisioni militari di Palermo e Messina.

SI NOTIFICA

che alle ore 11 del giorno 26 maggio 1923, avrà luogo presso questa Direzione in Palermo, piazza Vittoria, 16, piano 2°, avanti al signor direttore di Commissariato o a chi per esso, un pubblico incanto ad offerte segrete, unico esperimento, con deliberamento nella stessa seduta, a senso degli articoli 86, 3° comma, 87 a) e 90 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, e 45 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, per l'appalto, in due distinti lotti, della fornitura dei combustibili per le truppe, per gli stabilimenti sanitari e di commissariato militare, e pel riscaldamento degli uffici militari compresi nella circoscrizione territoriale del Corpo d'armata di Palermo, comprendente le divisioni militari di Palermo e Messina, dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, come dal seguente elenco:

Lotto 1.

Divisione militare di Palermo.

Legna al ql. L. 17.

Fascine al ql L. 16.

Ammontare presunto della fornitura L. 600.000.

Deposito provvisorio da convertirsi in cauzione definitiva pel deliberatario L. 30.000.

Circoscrizioni comprese:

Provincia di Palermo.

Presidi militari di: Palermo — Cefalù — Termini Imerese — Corleone.

Provincia di Trapani.

Distretto militare di Trapani.

Provincia di Girgenti.

Presidi militari di; Girgenti — Sciacca.

(Rimangono esclusi dal lotto divisionale i presidi militari di Marsala, Mistretta, Favignana, Lampedusa e Pantelleria).

Lotto 2.

Divisione militare di Messina.

Legna al ql. L. 15.

Fascine al ql. L. 14.

Ammontare presunto della fornitura L. 450.000.

Deposito provvisorio da convertire in cauzione definitiva pel deliberatario L. 22.500.

Circoscrizioni comprese:

Provincia di Messina.

Presidi militari di: Messina — Milazzo.

Provincia di Catania.

Presidi militari di Catania — Acireale.

Provincia di Siracusa.

Distretti militari di: Siracusa — Noto.

Provincia di Caltanissetta.

Presidi militari di: Caltanissetta — Piazza Armerina — Castrogiovanni.

(Rimangono esclusi dal lotto divisionale i presidi militari di Nicosia, Patti, Caltagirone, Modica, Augusta e Vittoria).

AVVERTENZE

La fornitura comincerà col 1° luglio 1923 e terminerà col 30 giugno 1924 e sarà retta dai capitoli d'oneri n. 343-L del catalogo (1921), per la fornitura per imprese di corpo d'armata o di divisione dei combustibili occorrenti per le Regie truppe, per gli stabilimenti di commissariato e sanitari e per gli uffici militari, i quali faranno parte integrale del contratto e sono visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di commissariato militare.

A complemento del disposto dall'art. 5 del capitolato, l'Amministratore si riserva ampia facoltà, senza che il fornitore possa accampare diritti o ragioni, di far consumare la legna di sua proprietà residuata nei magazzini presidiari alla data del 1° luglio 1923.

Si avverte che sotto la dizione « camini » usata nell'art. 29 ultimo capoverso, di detti capitoli, s'intendono tutti i mezzi usati pel riscaldamento degli uffici, di qualsiasi sistema.

Dalla fornitura è esclusa la legna di castagno.

Per l'appalto della fornitura nella divisione militare di Messina sarà consentita la distribuzione del 25 % di radici di ulivo.

Si avverte infine che nello stabilire il prezzo di deliberamento depurato dal ribasso, non si terrà conto delle frazioni inferiori ai millesimi.

Possono concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) le Società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto di fornitura.

Le persone singole per essere ammesse a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a due mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

L'Amministrazione si riserva, però, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Le Società commerciali in nome collettivo che intendano concorrere alla fornitura, devono presentare o far pervenire, unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società;

b) certificato della cancelleria del tribunale constatante le avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo della Società nella forma e nei modi voluti dall'art. 90 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della Società, nominato per atto autentico.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del Regno il deposito della somma come sopra stabilito per cauzione a seconda dei lotti per cui intendono concorrere.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente o in titoli del'o Stato o garantiti dallo Stato al valore di Borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Dalle ricevute dovrà risultare la natura dei titoli depositati.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta, seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all'asta o farle pervenire in busta sigillata a questa Direzione per mezzo della posta ovvero consegnarle personalmente o farle consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta. Le offerte potranno essere ritirate se l'asta non fu peranco dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta le offerte non possono più essere ritirate ma uno stesso offerente può presentarne altra prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Sono nulle le offerte fatte con telegramma.

I concorrenti all'asta faranno le loro offerte incondizionate, su carta filogranata col bollo di lire 2.40, firmate e chiuse in busta.

Dovranno essere presentate distinte offerte separate per ciascun lotto e sulle buste dovrà essere indicato il lotto cui si riferiscono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo, sono valide agli effetti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione alla tassa di bollo.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste, epperò le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non può rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte devono segnare un ribasso unico percentuale complessivo sui prezzi di base sopra indicati per ciascun lotto.

Detto ribasso deve essere chiaramente scritto in lettere, qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una differenza fra la somma in cifre e quella in lettere si terranno accettabili i ribassi più favorevoli per l'Amministrazione militare.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, lotto per lotto, al miglior offerente, purchè il ribasso offerto sia maggiore o almeno uguale a quello indicato nella scheda segreta del Ministero della guerra, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

In questo incanto si farà luogo al deliberamento anche se si presenterà un solo offerente.

Entro 4 giorni dal deliberamento il deliberatario deve presentarsi per la firma del relativo contratto, pena la perdita del deposito.

Nel caso di deserzione parziale o totale di questo incanto, questa direzione riceverà fino alle ore 11 del 31 maggio 1923 offerte private, purchè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta e delibererà in pubblica seduta l'appalto dei lotti rimasti deserti al miglior offerente purchè la sua offerta sia nei limiti segnati nella scheda ministeriale che avrà servito di base per l'incanto medesimo.

Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunziare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata.

Per detta trattativa, però, non sono accettate offerte fatte per persona da nominare.

Sono a carico del deliberatario in proporzione dei lotti aggiudicati, le spese tutte dell'incanto e del contratto cioè: carta bollata, copie, diritti di segreteria e tasse di registro, di capitoli d'oneri, di stampa, di pubblicazione ed inserzione degli avvisi d'asta.

Palermo, 11 maggio 1923.

Per la Direzione:
il capitano commissario
N. Cazzardi.

1111 — A credito.

Direzione di Commissariato militare del Corpo d'armata DI TRIESTE

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati di giorni otto

Con deliberamento definitivo, nella prima seduta, a senso degli articoli 85, 3° comma, 87-A e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato e 45 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, per la fornitura dei combustibili occorrenti per la cottura del rancio e pel riscaldamento - ove

occorra - dei locali occupati dalla truppa; per gli Stabilimenti sanitari e di Commissariato e pel riscaldamento di tutti indistintamente gli uffici militari, durante l'esercizio finanziario 1° luglio 1923 - 30 giugno 1924.

Si notifica che alle ore 11 del giorno 26 maggio 1923 avrà luogo negli uffici di questa Direzione, in Trieste, via Fabio Filzi, n. 8, avanti al signor direttore, un pubblico incanto unico e definitivo ad offerte segrete, per la fornitura dei combustibili occorrenti per la cottura del rancio e pel riscaldamento, ove occorra, dei locali occupati dalla truppa, per gli Stabilimenti sanitari di Commissariato e pel riscaldamento di tutti indistintamente gli uffici militari, durante l'esercizio finanziario primo luglio 1923 al 30 giugno 1924 - nelle Divisioni militari di Trieste - Pola e Gorizia, ognuna in lotto separato e secondo l'elenco qui appresso tracciato.

Lotto 1.

Divisione militare di Trieste.

Legna al q.le L. 12.

Ammontare approssimativo della fornitura L. 600.000.

Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in cauzione L. 30.000.

Circoscrizioni comprese nel lotto:

Provincia di Trieste: distretti giudiziari di Capodistria, Pirano e Bisterza della provincia dell'Istria; distretto giudiziario di Comeno della provincia del Friuli.

Circondario di Trieste, Postumia e Capodistria (compreso il distretto giudiziario di Pinguente).

Lotto 2.

Divisione militare di Pola.

Legna al q.le L. 12.50.

Olio da ardere al litro L. 5.50.

Candele steariche al kg. L. 5.25.

Petrolio al litro L. 2.

Ammontare approssimativo della fornitura L. 300.000.

Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in cauzione L. 15.000.

Circoscrizioni comprese nel lotto:

Provincia dell'Istria meno i distretti giud. di Capodistria, Pirano e Bisterza.

Circondari di Pola, Lussino, Parenzo, Pisino e Volosca Abbazia (compreso il distretto giudiziario di Bisterza)

Lotto 3.

Divisione militare di Gorizia:

Legna al q.le L. 12,50.

Fascine al q.le L 12.

Candele steariche al kg. L. 6.

Petrolio al litro L. 2,40.

Ammontare approssimativo della fornitura L. 650.000.

Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in cauzione L. 32.500.

Circoscrizioni comprese nel lotto:

Provincia del Friuli meno i distretti a um di Gemona — S. Vito al Tagl. — Spilimbergo: i circondari di Pordenone, Tolmezzo ed i distretti giud. di Plezzo e Comeno.

Circondario di Gorizia (compreso il distretto giudiziario di Comeno, Gradisca e Tolmino (escluso il distretto giudiziario di Plezzo).

Distretti amministr. di Udine — Codroipo — Latisana.

Palmanova — S. Daniele del Friuli — Tarcento.

Circondario di Cividale del Friuli.

La fornitura comincerà col 1° luglio 1923 e sarà retta dai capitoli d'oneri per la fornitura dei combustibili occorrenti alle regie truppe, agli stabilimenti di Commissariato e sanitari ed uffici militari (Mod. 363 L.) che entreranno a far parte integrante del contratto e che sono visibili presso questa Direzione ed il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto per ciascun lotto un ribasso sui prezzi nell'elenco di sopra segnato di un tanto per cento, purchè detto ribasso sia non inferiore od almeno uguale a quello segnato nella scheda segreta che verrà aperta dopo che saranno conosciuti tutti i partiti presentati, quando anche non vi sia che un solo offerente.

Al deliberamento si addiverrà lotto per lotto, nell'ordine del prospetto sopra inscritto.

Ben inteso i concorrenti saranno liberi di offrire, sempre però con offerte separate, anche per tutti i lotti.

Qualora l'incanto andasse deserto, saranno accettate offerte private, alle medesime condizioni stabilite per questo incanto, fino alle ore 11 del giorno 31 maggio.

Si avverte che sotto la dizione «camminetti», usata dai capitolati, s'intendono tutti i mezzi di qualsiasi sistema impiegati per il riscaldamento degli uffici.

Resta assolutamente esclusa dalla fornitura la legna di castagno.

Possono concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) i Consorzi agrari, Cooperative agricole di produzione e simili legalmente esistenti, nonchè le loro federazioni;

c) le Società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto stesso.

Le persone singole per essere ammesse a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità, di data non anteriore a due mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

L'Amministrazione si riserva, però, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti indicati, e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I Consorzi agrari, Cooperative agricole di produzione, e simili, nonchè le loro Federazioni, che intendano concorrere alla fornitura, devono presentare, unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere:

a) l'atto costitutivo della Società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda; il regolamento o i regolamenti interni, quando esistano, per l'applicazione delle disposizioni dello statuto, più le prove di avere adempiuto alle disposizioni dell'articolo 221 del Codice di commercio per quanto concerne la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione degli atti medesimi;

b) uno specchio indicante, alla data della presentazione, il nome, cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto della Società medesime.

Le Società commerciali in nome collettivo che intendano concorrere alla fornitura devono presentare o far pervenire unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società;

b) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo nella forma e nei modi voluti dall'art. 90 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della Società, nominato per atto autentico.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del Regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate od inviate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro partecipazione onde se ne valgono per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all'asta o farle pervenire in busta sigillata a questa Direzione per mezzo della posta ovvero consegnarle personalmente o farle consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte potranno essere ritirate se l'asta non fu peranco dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta le offerte non possono più essere ritirate, ma uno stesso offerente può presentarne altra prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Sono nulle le offerte fatte con telegramma.

I concorrenti all'asta faranno le loro offerte incondizionate su carta filogranata col bollo ordinario da due lire, firmate e chiuse in busta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide agli effetti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione alla tassa di bollo.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste, epperò le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Saranno a carico del deliberatario le spese tutte dell'incanto e del contratto cioè di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro di stampa e di pubblicazione dell'avviso d'asta, d'inserzione del medesimo nella *Gazzetta ufficiale* del Regno di Roma e nei bollettini ufficiali delle Provincie.

Sarà pure a carico del deliberatario l'acquisto degli esemplari dei capitoli d'oneri che occorreranno alla stipulazione del contratto e di quelli che si dovranno tenere affissi nei magazzini di distribuzione.

Trieste, 11 maggio 1923.

Per la Direzione
Il capitano commissario rogante
D'Adamo Donato.

14181 — A credito.

Direzione di Commissariato militare del IV Corpo d'armata (Bologna)

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati di giorni otto

SI FA NOTO

che nel giorno 26 del mese di maggio 1923, alle ore 11, si procederà presso questa Direzione in Bologna, via Marsala n. 12, piano primo, avanti al signor direttore di commissariato, o chi per esso, ad un pubblico incanto ad offerte segrete con deliberamento definitivo nella stessa seduta, per l'appalto dei seguenti combustibili occorrenti per la cottura del rancio e per il riscaldamento - ove occorra - dei locali occupati dalla truppa, per gli stabilimenti sanitari e di Commissariato e per il riscaldamento di tutti indistintamente gli uffici militari nella circoscrizione delle Divisioni militari di Bologna, Ravenna e Treviso dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, a senso degli articoli 86 (3° comma) 87 (lettera *a*) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e 45 del regolamento per l'Amministrazione e contabilità dei Corpi approvato con R. decreto 6 agosto 1911.

Lotto 1.

Divisione militare di Bologna.
Legna al ql. L. 18,50.
Fascine al ql. L. 20.
Carbone vegetale al ql. L. 55.
Candele steariche al kg. L. 6.
Olio da ardere al litro L. 5,50.
Petrolio al litro L. 2.

Ammontare approssimativo della fornitura L. 1.200.000.

Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in definitivo L. 60.000.

Circoscrizioni comprese:

Provincie di: Bologna — Rovigo — Modena — Ferrara — Venezia.

Circondari di: Bologna — Vergato — Imola — Rovigo — Badia Polesine — Lendinara — Massa Superiore — Occhiobello — Polesella — Adria — Modena — Mirandola — Pavullo — Ferrara — Cento — Comacchio — Venezia — Dolo — Mestre — Mirano — Portogruaro — San Donà di Piave — Chioggia.

Lotto 2.

Divisione militare di Ravenna.
Legna al ql. L. 18.
Fascine al ql. L. 18,50.
Carbone vegetale al ql. L. 53.
Candele steariche al kg. L. 6.
Olio da ardere al litro L. 5.
Petrolio al litro L. 2.

Ammontare approssimativo della fornitura L. 350.000.

Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in definitivo L. 17.500.

Circoscrizioni comprese:

Provincie di Ravenna e Forlì.

Circondari di: Ravenna — Lugo — Faenza — Forlì — Cesena — Rimini — Rocca San Casciano.

Lotto 3.

Divisione militare di Treviso.
Legna al ql. L. 15,50.
Fascine al ql. L. 17.
Carbone vegetale al ql. L. 47.
Candele steariche al kg. L. 5,50.
Olio da ardere al litro L. 4.
Petrolio al litro L. 2.

Ammontare approssimativo della fornitura L. 700.000.

Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in definitivo L. 35.000.

Circoscrizioni comprese:

Provincie di: Belluno — Treviso — Sacile (distretto amministrativo).

Circondari di: Belluno — Agordo — Longarone — Feltre — Pieve di Cadore e distretto giudiziario di Monguelfo del circondario di Bressanone — Treviso — Asolo — Castelfranco Veneto — Conegliano — Montebelluna — Oderzo — Valdobbiadene — Vittorio Veneto — Gemona — Spilimbergo — San Vito al Tagliamento — Pordenone — Tolmezzo e distretto giudiziario di Plezzo del circondario di Tolmino.

L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri vigenti per la fornitura per imprese di Corpo d'armata dei combustibili occorrenti alle RR. truppe e per gli stabilimenti militari di Commissariato, che faranno parte integrale del contratto, e sono visibili presso questa Direzione e presso tutte le altre Direzioni e Sezioni di Commissariato del Regno, tutti i giorni, nelle ore d'ufficio.

Dalla fornitura è esclusa la legna di castagno, che brucia con difficoltà e senza fiamma e dà scarso rendimento. Sono pure esclusi i combustibili fossili.

Al deliberamento si addiverrà lotto per lotto nell'ordine dell'elenco suindicato; beninteso i concorrenti saranno liberi di offrire, sempre però con offerte separate, anche per tutti i lotti.

Nello stabilire il prezzo di deliberamento, depurato dal ribasso, non si terrà conto delle frazioni inferiori ai millesimi. Il ribasso dovrà essere unico e complessivo di un tanto per cento sui prezzi suindicati.

Si fa obbligo al deliberatario di presentarsi a questa Direzione entro quattro giorni dall'aggiudicazione per stipulare il contratto, pena la perdita del deposito.

Si avverte che sotto la dizione Caminetti, usata dai capitolati, si intendono tutti i mezzi impiegati per riscaldamento degli uffici di qualsiasi sistema.

Possono concorrere all'appalto tanto le persone singole, quanto le Società commerciali in nome collettivo.

Le persone singole, per essere ammesse a presentare offerte dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a tre mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

Le Società commerciali in nome collettivo dovranno presentare:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società;

b) un certificato recente della cancelleria del tribunale constatante:

l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società nei modi voluti dagli art. 90 e 91 del Codice di commercio;

se l'atto costitutivo abbia subito modificazioni e quali esse siano;

se la Società si trovi nel libero esercizio dei suoi diritti; la designazione della persona le a mente incaricata di rappresentare la Società.

Le offerte della Società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da un mandatario speciale della Società.

L'Amministrazione si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti indicati, e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale o presso la tesoreria centrale (Roma), il deposito provvisorio della somma come sopra stabilita.

Tale somma, che pel deliberatario sarà convertita in cauzione definitiva, dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato, calcolata al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza poi presentare offerte verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza che essi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare, a loro cura, le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte in piego chiuso e sigillato per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta. Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica o telefonica.

I concorrenti saranno liberi di offrire, sempre però con offerte separate anche per i tre lotti. Ove venissero aggiudicati ad una stessa persona i tre lotti, si stipulerà con essa un solo contratto e la cauzione sarà costituita dalla somma di quelle richieste per i lotti separati.

Non si terrà alcun conto delle offerte, se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito e presentata la ricevuta del medesimo, unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte potranno essere ritirate prima che l'asta venga dichiarata aperta; dopo questo momento nessuna offerta potrà essere ritirata, ma uno stesso offerente potrà presentarne altre innanzi che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno un mandato di procura non hanno valore, se i mandatori non esibiscono, in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare in nome di più di un concorrente.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2,40, firmate ed in piego chiuso.

Il ribasso dovrà essere scritto chiaramente in lettere.

Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una differenza fra la somma in cifre e quella in lettere, si terrà valida questa ultima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta, le offerte che non abbiano l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle non firmate, o che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo, sono valide agli effetti giuridici, ma saranno denunciate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Il deliberamento dei lotti avrà luogo definitivamente, seduta stante in questo primo ed unico incanto a favore del migliore offerente purchè il ribasso percentuale sia maggiore o almeno uguale a quello segnato nella scheda ministeriale segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati, quando anche non vi sia che un solo offerente, ai sensi degli articoli 84 (3° comma), 87 (lettera A) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato e 5 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei Corpi, approvato con R. decreto del 6 agosto 1911.

Nel caso di diserzione di questo incanto, l'ufficio appaltante riceverà offerte private no alle ore 11 del giorno 31 maggio 1923, nel qual giorno ed ora delibererà l'appalto al migliore offerente, purchè l'offerta sia nei limiti segnati nella scheda segreta e in tutto corrispondente alle prescrizioni dell'avviso d'asta. Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunciare la diserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata.

Per questa trattativa non saranno accettate le offerte fatte per persona da nominare.

Saranno a carico del deliberatario le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè: di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione degli avvisi di asta, d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e Foglio degli annunzi legali della provincia di Bologna, nonchè la spesa degli esemplari dei capitoli d'oneri occorrenti per la stipulazione del contratto e di quelli che il fornitore richiedesse.

Bologna, 14 maggio 1923.

Per la Direzione
il capitano rogante: rag. Italo Dagna.

14163 — A credito.

Direzione di Commissariato militare del Corpo d'armata di Bari

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati di giorni otto

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87-a) e 90 del regolamento di contabilità generale per la fornitura dei combustibili occorrenti dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924 nel territorio delle divisioni militari di Bari, Chieti ed Ancona (escluso il presidio militare di Zara)

SI FA NOTO

che nel giorno 26 maggio corrente, alle ore 11, in Bari, nell'ufficio della suddetta Direzione sita in piazza Garibaldi, n. 63, 1° piano, avanti il sig. direttore di Commissariato o chi per esso, si procederà ad un pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto della fornitura dei seguenti combustibili occorrenti per la cottura del rancio e pel riscaldamento dei locali occupati dalle truppe che si trovano o potranno trovarsi nei presidi delle divisioni di Bari, Chieti e Ancona, nonchè ai dipendenti stabilimenti di Commissariato e sanitari ed infine occorrenti per il riscaldamento di tutti indistintamente gli Uffici militari dislocati nel territorio delle suindicate divisioni.

Lotto 1.

Divisione militare di Bari.

Legna da ardere al q.le L. 16.
Fascine al q.le L. 15.
Petrolio al litro L. 2.

Ammontare approssimativo delle forniture L. 400,000.

Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in cauzione L. 20,000.

Circoscrizioni comprese nel lotto:
Provincie: Bari, Lecce.
Circondari: Bari — Altamura — Barletta — Lecce — Brindisi — Gallipoli — Taranto.

Lotto 2.

Divisione militare di Chieti.
Legna al q.le L. 17.
Fascine al q.le L. 16.
Olio da ardere al litro L. 5.
Petrolio al litro L. 2,70.
Ammontare approssimativo della fornitura L. 450.000
Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in cauzione L. 22.500.
Circoscrizioni comprese nel lotto:
Provincie: Chieti, Aquila, Campobasso, Foggia, Teramo.
Circondari: Chieti — Lanciano — Vasto — Aquila — Avezzano — Città Ducale — Sulmona — Campobasso — Isernia — Larino — Foggia — Bovino — Sansevero — Teramo — Penne.

Lotto 3.

Divisione militare di Ancona.
Legna al ql. L. 17,50.
Fascine al ql. L. 17.
Carbone vegetale al ql. L. 50.
Petrolio al litro L. 2,60.
Ammontare approssimativo della fornitura L. 350.000.
Deposito provvisorio da convertirsi per il deliberatario in cauzione L. 17.500.
Circoscrizioni comprese nel lotto:
Provincia di Ancona — Pesaro-Urbino — Macerata — Ascoli-Piceno.
Circondari: Ancona — Pesaro-Urbino — Macerata — Ascoli Piceno-Fermo.

La fornitura avrà la durata di un anno con decorrenza dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924 e sarà regolata dai capitoli d'oneri n. 383-L, che faranno parte integrante del contratto e sono visibili tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso la suddetta Direzione e presso tutti gli uffici di Commissariato del Regno.

Si avverte pure che sotto la dizione « Caminetti » di cui ai capitoli d'oneri s'intendono tutti i mezzi usati pel riscaldamento degli uffici di qualsiasi sistema.

Dalla fornitura è esclusa la legna di castagno, che brucia con difficoltà e senza fiamma e dà scarso rendimento.

A tenore dell'art. 17 e 18 dei citati capitoli d'oneri il fornitore sarà obbligato alla costituzione di un magazzino in ogni presidio o altra località designata da questa Direzione o dalle sezioni di Commissariato di Chieti e Ancona, nel quale dovrà tenere costantemente ed esclusivamente a disposizione dell'amministrazione per il servizio militare la quantità di combustibili occorrenti per il servizio di un trimestre, prendendosi come base, nel calcolare tale quantità, la media dei consumi prevedibili.

L'obbligo della costituzione dei fondi cesserà nell'ultimo trimestre della fornitura.

Possono concorrere all'appalto.
le persone singole;
le Società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per assumere la fornitura.

Le persone singole per essere ammesse a presentare i loro partiti, dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a due mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

L'amministrazione però si riserva, secondo l'art. 79 del regolamento di contabilità generale dello Stato, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Le Società commerciali dovranno presentare:
a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società;
b) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società nella forma e nei modi voluti dall'art. 90 del Codice di commercio.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto a favore del concorrente che avrà presentato il maggior ribasso unico percentuale sui prezzi sopra indicati a base d'asta sempre quando questo ribasso non sia inferiore a quello minimo indicato nella scheda segreta del Ministero della guerra la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Si procederà all'aggiudicazione ancorchè si abbia una sola offerta accettabile.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del Regno il deposito della somma stabilita come sopra per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che l'asta seguì senza che i medesimi vi prendessero parte onde se ne servano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le offerte devono essere scritte su carta filogranata con bollo ordinario di L. 2,40 firmate, chiuse in piego sigillato con ceralacca; dovranno indicare il ribasso unico percentuale che l'offerente fa sui prezzi dell'avviso d'asta chiaramente espresso in tutte lettere senza aggiunta di riserve o condizione.

Le offerte delle Società commerciali dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da un mandatario speciale, nominato per atto autentico.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all'asta, o farle pervenire in piego sigillato per mezzo della posta all'autorità che presiede all'asta (ma in tal caso senza responsabilità alcuna per l'Amministrazione militare) oppure consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante a tutto il giorno che precede quello fissato per l'asta.

I concorrenti saranno liberi di offrire, sempre però con offerte distinte e separate anche per tutti i lotti.

Il deliberamento sarà fatto per ogni singolo lotto.

Nello stabilire il prezzo di deliberamento, depurato dal ribasso, non si terrà alcun conto delle frazioni inferiori ai millesimi.

L'Amministrazione militare si riserva la facoltà di far distribuire per proprio conto combustibili fossili.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il deposito cauzionale, presentata la ricevuta del medesimo ed esibiti i documenti richiesti per essere ammessi all'incanto.

Le offerte potranno pure essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte potranno essere ritirate prima che l'asta venga dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta non potranno essere ritirate; però uno stesso offerente potrà presentarne altre prima che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura, non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico o in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Saranno considerate nulle le offerte che non siano firmate e sigillate con ceralacca, o che contengono riserve o condizioni, nonchè quelle in cui il prezzo non sia espresso in tutte lettere.

Quelle scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo, sono valide per gli effetti giuridici nei rap-

porti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Sono nulle le offerte fatte per via telegrafica o telefonica.

Si avverte che nel caso di deserzione di questo incanto l'ufficio appaltante riceverà offerte private, sino alle ore 11 del 31 maggio corr. nel quale giorno ed ora delibererà l'appalto al migliore offerente, purchè l'offerta sia fatta sotto deduzione del ribasso fissato nella scheda segreta e in tutto corrispondente alle prescrizioni dell'avviso d'asta.

Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunziare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata.

Si avverte inoltre che il deliberatario deve presentarsi a questa Direzione per sottoscrivere il contratto entro 4 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Mancando a questo obbligo l'Amministrazione militare considererà come non avvenuta l'aggiudicazione; in questo caso resterà devoluta all'erario la somma depositata per concorrere all'appalto; l'Amministrazione sarà inoltre libera di riappaltare la fornitura o di provvedere in qualsiasi altro modo al servizio a tutto rischio e carico del deliberatario.

Per questa trattativa non saranno accettate le offerte per persona da nominare.

Le spese tutte relative all'asta ed alla stipulazione del contratto saranno a carico del deliberatario; l'importo di quelle relative alla carta bollata, marche da bollo, stampe, inserzioni e capitoli d'oneri impiegati nella stipulazione del contratto e di quelli che il fornitore dovrà tenere affissi nei magazzini di distribuzione, saranno dal deliberatario depositate presso l'ufficio appaltante all'atto della stipulazione del contratto; l'ammontare della tassa di registro e dei diritti di segreteria.

Bari, 14 maggio 1923.

Il capitano commissario rogante
Antonio Milone.

14162 — A credito.

Regia Prefettura di Genova

Avviso d'appalto ad unico incanto

Per disposizione del Ministero dell'interno, il giorno 1° giugno p. v., alle ore 10, sarà tenuto in questa Prefettura, davanti al signor prefetto od a chi per esso un pubblico incanto:

Per l'appalto del servizio dei trasporti carcerari (detenuti, corpi di reato e scorte) sulle strade ordinarie della Provincia, durante il triennio 1° luglio 1923-30 giugno 1926, sulla base *à forfait* di L. 85.000 annue e con mezzi propri dell'aggiudicatario.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera a) del regolamento 4 maggio 1885, num. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40, da presentarsi all'incanto o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che lo presiede, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'incanto.

Le offerte che si spediscono per posta devono indirizzarsi alla prefettura di Genova - Ufficio contratti - e portare sulla busta: Offerta per l'incanto dei trasporti carcerari.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale sulla base d'asta, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente, semprechè l'offerta risulti almeno uguale al prezzo come sopra stabilito a base d'asta.

L'appalto resta vincolato a l'osservanza del capitolato d'oneri 18 febbraio 1910 modificato, per quanto concerne il disposto della lett. D dell'art. 22 come segue: « Trasporti di qualunque oggetto inerente al servizio carcerario, ai quali non sia obbligata l'impresa delle forniture e che siano richiesti dall'autorità dirigente degli stabilimenti carcerari » e delle condizioni inserite nel presente avviso, che insieme con la tavola poliometrica della Provincia, faranno parte del contratto, che possono essere da chiunque esaminate presso la prefettura nelle ore d'ufficio, con avvertenza che la tavola poliometrica potranno essere modificate dal Genio civile quelle distanze che non risultassero conformi al vero stato della viabilità ordinaria della Provincia medesima, ed aggiunte le distanze non previste.

Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno presentare 2 giorni prima dell'incanto:

a) i certificati di moralità e penalità, di data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'incanto, rilasciati il primo dalla autorità del luogo di domicilio, e il secondo dal presidente del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione è compreso il luogo di nascita;

b) il certificato d'idoneità rilasciato da una prefettura o sottoprefettura, comprovante che sono forniti dei mezzi necessari e sono idonei a ben condurre l'appalto;

c) il certificato di aver versato, presso una delle tesorerie provinciali, a titolo di cauzione provvisoria, la somma di L. 5400 in contanti od in titoli del Debito pubblico;

Nonostante la regolare presentazione dei documenti suindicati, il presidente potrà escludere dall'incanto qualunque concorrente, senza obbligo di rendergli noti i motivi dell'esclusione e senza che l'escluso possa pretendere indennità di sorta.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo del relativo certificato.

A coloro invece che avessero fatto il deposito cauzionale senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciata una dichiarazione attestante che l'incanto seguì senza che essi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Sotto pena di decadenza e di perdita del deposito provvisorio, l'aggiudicatario dovrà, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, prestarsi alla stipulazione del relativo contratto, previo versamento alla Cassa dei depositi e prestiti della somma pari al ventesimo del valore dell'appalto in base al prezzo di aggiudicazione a titolo di cauzione definitiva, nei modi indicati dall'art. 6 del detto capitolato.

Le spese inerenti all'incanto, comprese quelle di stampa, bollo registro, copia, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario.

Genova, 12 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Chiarizia.

14161 — A credito.

Direzione del Genio militare di Napoli

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 a) e 90 del regolamento di contabilità generale a termini abbreviati di giorni cinque

SI FA NOTO

che nel giorno 28 maggio 1923, alle ore 10, si procederà in Napoli, nell'ufficio della Direzione del Genio militare situato in piazza Plebiscito, n. 33, palazzo Salerno, piano 3°, avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso, a pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto seguente:

Lavori occorrenti alla spianata antistante al Maschio Angioino in Napoli per raccordare il piano stradale con la linea di terra del Maschio, per l'ammontare di L. 55.000.

Cauzione L. 5500

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 40 dalla data del processo verbale di consegna dei lavori medesimi.

Il capitolato, le condizioni di appalto, i campioni e i disegni sono visibili presso questa Amministrazione in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire, o far pervenire alla Direzione suddetta, non più tardi delle ore 10 del giorno 24 maggio 1923 i seguenti documenti:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità di data non anteriore a mesi quattro a quella fissata per la presente asta, rilasciati il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdi-

zione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato.

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o dal sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver dato egli prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei lavori medesimi.

Per ottenere il certificato di idoneità, il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare o direttore d'ufficio, da quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti tra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma b), il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni gli consta che il concorrente ha eseguito per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli uffici tecnici governativi sopra designati.

Dalla esibizione di tale certificato di idoneità sono esonerati quegli appaltatori i quali al momento dell'appalto di cui sopra abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa Direzione, ovvero abbiano eseguito lodevolmente, per conto della Direzione stessa, altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta.

c) una dichiarazione su carta da bollo da L. 2,00 con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare tale sua idoneità, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti invece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, ed alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto, in carta bollata, con cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

d) una dichiarazione su carta da bollo da L. 2,00 da cui risulti che, agli effetti del contratto da stipularsi, il concorrente ha già eletto il suo domicilio legale presso una data persona che ha stabile dimora nel Comune dove debbonsi eseguire i lavori, o che incondizionatamente tale persona, con l'apposizione della sua firma sulla predetta dichiarazione, accetta la elezione del detto domicilio.

L'attestato, i certificati e le dichiarazioni di cui ai comma a) b), c), d), sono sempre indispensabili, sia per l'aspirante all'appalto, sia per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi, presso l'ufficio appaltante, di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte con inchiostro nero su carta filogranata col bollo ordinario di lire due firmate e chiuse in piego sigillato; potranno anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o farle presentare alla Direzione del Genio in Napoli anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Non si terrà conto alcuno delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

Le offerte che non indicassero esplicitamente il ribasso in tutte lettere, la data, il nome e cognome dell'offerente, e quelle che contenessero qualche speciale condizione saranno nulle.

Il ribasso dovrà estendersi senza distinzione a tutti i lavori, sia a misura nonchè alle mercedi degli operai ed alle provviste prevedute dal contratto.

Qualora il ribasso fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quest'ultima.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la loro capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. D. n. 278 relativo alla concessione di appalti a Società cooperative, in data 12 febbraio 1911.

Le Cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata dal notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa anche la delega alla persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono sempre indispensabili anche per la persona cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori e ciò sia che l'aspirante sia un privato, una Società commerciale, una cooperativa.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali e con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competente che la Società è legalmente costituita, e che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e segg. del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica, o telefonica.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante migliore offerente, quando anche fosse un solo.

S'intenderà migliore offerente colui che superando il limite minimo si avvicinerà di più al limite massimo stabilito in apposita scheda.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare in una delle Regie sezioni delle tesorerie provinciali di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Catanzaro, Cosenza, Benevento e Roma il deposito di L. 5.500.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente, od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato, o garentiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Il deliberatario dovrà però, prima che si addivenga alla stipulazione del contratto completare, ove occorra, la somma fissata a titolo di cauzione effettuando un deposito suppletivo nella cassa stessa, ove effettuò il deposito provvisorio qualora nel frattempo fosse diminuito il valore di borsa dei titoli depositati.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere inclusi nei pieghi contenenti le offerte, ma presentata separatamente.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere rimasti aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte onde se ne valgono per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Tali certificati vanno soggetti alla tassa di bollo di L. 2 ed alla tassa di registro a carico degli interessati.

Le spese d'asta, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo di L. 2000 all'atto della stipulazione del contratto.

Entro cinque giorni della avvenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentarsi a questa Direzione per la stipulazione del contratto.

Nel caso di inadempimento a questa prescrizione, l'Amministrazione militare potrà procedere senz'altro ad un nuovo incanto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sulla somma depositata a garanzia dell'asta.

Napoli, maggio 1923.

Il relatore
F. Caponegro.

14180 — A credito.

Amministrazione provinciale del Friuli

Reale Commissione straordinaria

Avviso d'asta ad unico incanto

In seguito a deliberazione della Reale Commissione per l'amministrazione straordinaria della provincia del Friuli, alle ore 10 ant. del giorno di lunedì 4 giugno 1923 presso l'Ufficio dell'amministrazione provinciale dinanzi al presidente della Commissione Reale o ad un suo delegato si addiverrà all'incanto per lo appalto dei lavori per la costruzione di un fabbricato di abitazione ad uso degli impiegati dell'amministrazione provinciale, giusta il progetto 26 marzo 1923 dell'Ufficio tecnico provinciale.

L'asta s'intenderà aperta sul presunto prezzo di progetto, soggetto a ribasso, di complessive L. 1.175.000.

I lavori tutti dovranno essere compiuti entro il termine di giorni 400 a decorrere dalla data della regolare consegna.

L'asta avrà luogo a termini del disposto dell'art. 87 lettera A) del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato che così si esprime:

Mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte, estese su carta filogranata da L. 2,40, dovranno contenere l'indicazione del ribasso ragguagliato ad un tanto per cento oltre che in cifre anche in tutte lettere sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Il deliberatario definitivo s'intenderà obbligato ad osservare tutto ciò che è stabilito nel capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici ed in quello speciale e tipi relativi, che trovansi ostensibili presso l'ufficio dell'Amministrazione provinciale, durante l'orario di ufficio.

Gli aspiranti per essere ammessi all'incanto dovranno far pervenire all'Amministrazione provinciale non più tardi delle ore 18 del giorno di mercoledì 23 maggio 1923, i seguenti documenti:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità di data non anteriore ai quattro mesi rilasciati il primo del tribunale civile e penale del luogo di nascita ed il secondo dall'autorità comunale del luogo di domicilio, debitamente legalizzati;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore a mesi 6 a quella della data dell'asta, il quale dovrà essere rilasciato:

1. Se trattasi di lavori già eseguiti per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo di grado e con attribuzioni non inferiori a quelle dell'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario avente le qualità sovraindicate, il quale certifichi, per scienza propria e sotto sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccennate.

2. Se trattasi di lavori già eseguiti per conto della Provincia l'attestato sarà rilasciato nei modi e con le forme di cui al numero 1 dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale, ma dovrà essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi su designati.

3. Se trattasi di lavori non eseguiti per conto dello Stato o della Provincia o di quelli essi non abbiano esercitata un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dell'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà sempre contenere le indicazioni sopra richieste ed essere confermato sotto la loro responsabilità da uno degli ufficiali tecnici governativi sudesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) una dichiarazione su carta bollata da L. 2.40 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le Cooperative e Consorzi che intendano partecipare all'asta e fruire dei benefici concessi dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911 n. 278:

1. L'atto costitutivo e lo statuto con le modifiche eventualmente apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio.

3. La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformate dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato di idoneità analogo a quello richiesto per i privati appaltatori di cui alla lettera *b)* sopraindicata.

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. Copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera *a)* che precede, riferentisi alla persona nominata quale direttore.

L'Amministrazione, dopo aver esaminato i precitati documenti, determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possono ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, o pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Saranno specialmente esclusi dall'asta coloro che in precedenti appalti siansi mostrati negligenti o litigiosi, o di non intera buona fede verso le Amministrazioni dello Stato, o della Provincia, o verso i terzi o che abbiano costretto le Amministrazioni predette a provvedere direttamente al pagamento delle mercedi agli operai o coloro che all'atto dell'appalto stesso avessero liti od arbitrati pendenti con l'Amministrazione governativa o provinciale.

I concorrenti dovranno esibire al presidente dell'asta la prova del versamento nella Cassa speciale dell'Amministrazione provinciale del Friuli di un deposito, a titolo di cauzione provvisoria, di L. 40.000, che verrà immediatamente restituito a coloro che non risulteranno deliberatari dell'appalto.

Per le Cooperative e Consorzi la cauzione provvisoria dovrà essere prestata nell'importo di L. 5000.

L'aggiudicatario dovrà dichiarare il luogo del proprio domicilio in Udine ed all'atto della stipulazione del contratto, che seguirà nel termine di otto giorni dalla delibera, dovrà a titolo di cauzione, presentare la dichiarazione provvisoria di versamento in Cassa depositi e prestiti della somma di L. 120.000 e dovrà all'atto della stipulazione del contratto, presentare a termini dell'art. 9 del capitolato generale, persona idonea, munita dei documenti indicati ad *a)*, *b)* e *c)* del presente avviso, la quale alle stesse condizioni, si obbligli, intervenendo nel contratto, di supplire l'appaltatore in caso di morte, fallimento, od altro assoluto impedimento dell'appaltatore medesimo, riservato il diritto dell'Amministrazione di sciogliersi, in siffatti casi, dal contratto senza alcun indennizzo.

Per le Cooperative e Consorzi la cauzione definitiva sarà costituita a termini dell'art. 6 del D. L. 6 febbraio 1919 n. 107.

Ove da parte della Cassa dei depositi e prestiti, presso la quale è stato provvisto, mediante mutuo, il finanziamento dei lavori, venisse ritardata la somministrazione dei fondi e conseguentemente non si potesse far luogo al pagamento all'Impresa nei termini indicati dall'art. 17 del Capitolato d'appalto, in tal caso verrà, in sede di liquidazione e collaudo, corrisposto l'interesse del 5 per cento a partire da 60 giorni successivi al rilascio dello stato di avanzamento fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Le spese tutte inerenti all'asta, stipulazione e copie del contratto, bolli, tasse di registro, onorari, stampa, ecc., sono a carico del deliberatario.

Udine, 11 maggio 1923.

Il presidente
R. Lops.

Il segretario generale
G. di Caporiacco.

14071 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 1° giugno 1923, alle ore 12 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta proceduto ai pubblici incanti, col metodo della offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto il completamento dei lavori rimasti ineseguiti per l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato con l'impresa De Luca, riguardante la costruzione della strada provinciale Cavita Farnese-Chiusa dei Ricci al confine con la provincia di Roma.

Il tempo utile per dare compiuti i lavori è fissato in mesi otto a decorrere dalla data della consegna.

L'asta si aprirà in ribasso del prezzo di L. 300,756.94 non comprese altre L. 34.213,06 che restano a disposizione dell'Amministrazione per eventuali lavori imprevisti od in economia, il tutto in conformità di apposito capitolato speciale del 1° marzo 1923, del capitolato generale per gli appalti di lavori nello interesse della provincia, e relativo progetto. Questi atti sono ostensibili a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al di della subasta.

Le offerte dovranno scriversi su carta di L. 2,40 e dovranno essere chiuse in busta. Potranno farsi pervenire all'Amministrazione o consegnarsi al presidente in tempo utile.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1. Un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6.

2. Un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche.

3. Un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6 rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di avere l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, sulla contabilità generale dello Stato ed art. 2 lettera *b)* del capitolato generale di appalto dei lavori che si eseguono per conto e nello interesse della provincia.

In questo terzo certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che l'attendente abbia eseguito.

4. Una dichiarazione con cui il concorrente attesti essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicati i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori, e tali consentire il ribasso che sarà per fare.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta, dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gli interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore di ufficio, meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta, ma dovranno sostenere le spese d'asta (in caso di aggiudicazione) ed in ogni altra richiesta, ed in caso di appalto, la cauzione verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 15,350 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Le Cooperative effettueranno il deposito di L. 4.100.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari al decimo dell'importo netto dei lavori d'appalto, in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come denaro dalla cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana, al corso di Borsa nel momento del deposito.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudica-

tario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

La spesa grava sul mutuo già ottenuto dalla Cassa depositi e prestiti.

Caserta, 16 maggio 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. P. Maturi.
Pel direttore della Segreteria provinciale
Il segretario delegato
cav V. Monaco.

14150 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

Avviso d'asta ad unico incanto

Il mattino del dì 25 maggio 1923, alle ore 12 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, e con scheda d'ufficio, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di costruzione di due tronchi stradali per la rettifica della provinciale di Piedimonte, 2° tratto, in sostituzione di quelli esistenti, denominati salita e discesa di Caiazzo, e ciò per essersi annullata l'asta seguita il 26 marzo u. s.

Il tempo utile per dare compiuti i lavori è fissato in mesi ventiquattro a decorrere dalla data della consegna.

L'asta si aprirà in ribasso del prezzo di L. 849.714,37 non comprese altre L. 205.285,63 che restano a disposizione dell'Amministrazione: per espropriazioni ed eventuali lavori imprevisti o in economia, il tutto in conformità di apposito capitolato speciale del 17 maggio 1922; del capitolato generale per gli appalti di lavori nell'interesse della Provincia, e relativo progetto.

Questi atti sono ostensibili a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

L'Amministrazione a norma dell'art. 5 del R. decreto 14 gennaio 1923, n. 226, ed in esecuzione della deliberazione 3 maggio 1923, resa esecutiva li 8 detto col n. 14865, compilerà la scheda d'ufficio nella quale verrà stabilito il limite massimo e quello minimo di ribasso.

Le offerte dovranno scriversi su carta di L. 2,40 e dovranno essere chiuse in busta. Potranno farsi pervenire all'Amministrazione o consegnarsi al presidente in tempo utile.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi sei;

2° un certificato di moralità di data non anteriore a mesi sei dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6 rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei LL. PP. del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo 3° certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

4° una dichiarazione con cui il concorrente attesti essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicati i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori, e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gl'interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore di ufficio meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta ma dovranno sostenere le spese d sta (in caso di aggiudicazione) ed ogni altra richiesta, ed in caso di appalto, la cauzione verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 30.000 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Le cooperative effettueranno il deposito di L. 10,000.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari al 5 % dell'importo netto dei lavori di appalto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana, al corso di Borsa nel momento del deposito.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

La spesa grava sul mutuo già ottenuto dalla Cassa depositi e prestiti.

Caserta, 16 maggio 1923.

Per il direttore della segreteria provinciale
Il segretario delegato
Cav. V. Monaco.
Il presidente della Deputazione provinciale
Comm. avv. P. Maturi.

14149 — A pagamento.

Provincia e circondario di Teramo

Comune di Nereto

AVVISO D'APPALTO AD UNICO INCANTO

Si rende di pubblica ragione

che, nel giorno 26 maggio 1923, alle ore 11, nell'ufficio della segreteria comunale di Nereto e dinanzi al sottoscritto, o chi per esso, avrà luogo l'asta pubblica ad unico incanto per la costruzione del serbatoio per acqua potabile e della rete di distribuzione interna per l'abitato del capoluogo del Comune suddetto, per il presunto complessivo importo di L. 186.000 (salvo le offerte di ribasso) giusta il progetto redatto dall'ing. Faustino Martelli, regolarmente approvato dalle autorità superiori e depositato presso l'ufficio della segreteria stessa, insieme con i capitolati e i disegni che dovranno far parte del contratto.

Questi atti saranno visibili nella ripetuta segreteria tutti i giorni non festivi nelle ore di ufficio: cioè dalle ore 8 1/2 alle 12.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lett. A del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, cioè mediante offerta segreta, estesa su carta da bollo da L. 2,40 da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiederà all'asta, per mezzo della posta o consegnandolo personalmente ovvero facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono devono avere l'indirizzo:

Al signor sindaco del comune di Nereto, e portare nella busta le parole: offerta per asta.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo concorrente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato speciale d'appalto allegato al progetto di cui sopra, nonchè del capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche nell'interesse dello Stato approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895 e modificato con altro decreto Ministeriale 8 novembre 1900.

I lavori dovranno essere incominciati appena effettuata la regolare consegna, per essere ultimati nel termine di mesi dodici consecutivi, salvo concedersi da parte dell'Amministrazione una proroga, quando si verificassero casi di forza maggiore accertati che impedissero l'ultimazione del termine prescritto.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire al sindaco non più tardi del giorno 25 maggio 1923:

a) il certificato di moralità e di penalità di data non anteriore di tre mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati il primo dall'autorità del luogo di domicilio, ed il secondo dal tribunale civile e penale del luogo di nascita;

b) un certificato di idoneità rilasciato da un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri avere egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento e nella direzione di detti lavori. Tale certificato non dovrà avere data anteriore a sei mesi a quella dell'asta e dovrà contenere la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti, ed accennare altresì se lo furono regolarmente, con buon risultato e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore;

c) una dichiarazione su carta semplice con cui il concorrente attesti di essersi recato nel posto dove devono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali e del sottosuolo, nonchè di tutte le condizioni generali e particolari che possano avere influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, che possono influire nell'esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Il sindaco, dopo avere esaminato col concorso della Giunta i precitati documenti, determinerà, con giudizio inappellabile, quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riserbandosi esso la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti al domicilio da essi indicato, per mezzo della posta, la cui spesa sarà a carico del destinatario.

Ai concorrenti ammessi sarà dato anche per posta l'analoga partecipazione dal sindaco, possibilmente tre giorni prima da quello fissato per l'incanto ed essi dovranno esibire al presidente dell'asta il certificato di aver versato nella cassa comunale la cauzione provvisoria di L. 10.000 per l'asta e relative spese, la quale somma sarà restituita immediatamente ai non deliberatari.

La cauzione definitiva stabilita nell'ammontare del cinque per cento del prezzo di delibera, dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti in contanti, in cartelle o in titoli garantiti dallo Stato entro quindici giorni, dall'aggiudicazione definitiva, nel qual termine l'aggiudicatario dovrà prestarsi alla stipula del contratto.

Ove nel detto termine il deliberatario non si trovasse in grado di stipulare il contratto definitivo, l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto e spese del medesimo, ed egli perderà la cauzione provvisoria, oltrechè sarà tenuto al risarcimento dei maggiori danni ed interessi.

L'aggiudicazione ed il contratto saranno espressamente subordinate per la loro validità all'approvazione del Consiglio comunale e della Regia prefettura di Teramo a mente dell'art. 184 della vigente legge Comunale e provinciale.

Le spese tutte in renti all'appalto, comprese quelle di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, ed altre relative saranno a carico dell'appaltatore.

Per queste spese varrà il deposito di L. 10.000 salvo liquidazione all'esito.

Nereto, 9 maggio 1923.

Il sindaco
dott. Luigi Costantini.

Il segretario
cav. avv. Augusto Rubini.

14152 — A pagamento.

Congregazione di carità di Calendasco

AVVISO DI 1° INCANTO
per affitto stabili a termini abbreviati

Nel giorno di domenico 27 maggio corr., alle ore 14 nell'Ufficio amministrativo della Congregazione di carità in Calendasco avranno luogo pubblici incanti col sistema delle schede segrete allo scopo di aggiudicare l'affitto per sei anni continui a partire dall'11 novembre 1923, delle due proprietà poste in comune di Calendasco e così: quella denominata Marsiglia Castello dell'estensione di ett. 23,52,13 pari a pertiche piacentine 309 circa, sulla messa a prezzo di L. 22.000 col deposito di L. 12.000 per garanzia dell'offeria e di L. 4000 per le spese - quella denominata Masero dell'estensione di ett. 22,59,6 pari a pertiche piacentine 297 circa sulla messa a prezzo di L. 25.500 col deposito di L. 14.000 per garanzia dell'offerta e di L. 6000 per le spese.

In caso di deliberamento, che sarà provvisorio, potranno essere presentate all'ufficio dell'Amministrazione locatrice offerte d'aumento nella misura non inferiori del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione sino alle ore 11 di domenica 3 giugno p. v.

Nella segreteria del comune di Calendasco nei giorni e nelle ore di ufficio sarà ostensibile il capitolato generale e speciale d'affitto.

Calendasco, 14 maggio 1923.

Il presidente
Giuseppe Guasconi.

14154 — A pagamento.

Provincia di Reggio Calabria

CIRCONDARIO DI PALMI

COMUNE DI JATRINOLI

Lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908

1° AVVISO D'ASTA
per l'appalto dei lavori di riparazioni all'edificio scolastico di Jatrinoli

SI RENDE NOTO

che, alle ore 11 del giorno 3 del mese di giugno p. v. in questo Ufficio municipale, avanti il signor sindaco o suo delegato, e con l'assistenza del sottoscritto segretario del Comune, avrà luogo il 1° esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di riparazioni dello edificio scolastico di Jatrinoli, in base al progetto d'arte redatto dall'ing. sig. Ferraris Giuseppe.

L'asta si terrà col metodo dell'estinzione della candela vergine, con le norme dettate dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sotto l'osservanza delle condizioni tutte contenute nel capitolato speciale d'appalto, annesso al progetto d'arte sopraccennato, approvato in linea tecnica dall'on. ufficio del Genio civile di Reggio Calabria il 3 dicembre 1921 col n. 9532, e nelle leggi e regolamenti in tale capitolato speciale richiamati.

L'asta si aprirà sulla base della somma di L. 83.290 risultante dal progetto d'arte sopraccennato.

Per essere ammesso all'asta ciascun concorrente dovrà presentare, o far pervenire a questo ufficio municipale, non più tardi delle ore 14 del giorno precedente a quello fissato per l'incanto,

I seguenti documenti, redatti sulla competente carta da bollo e, se del caso, debitamente legalizzati:

1°, certificato generale del casellario giudiziario:

2° certificato di buona condotta, da rilasciarsi dal sindaco dell'attuale domicilio.

I predetti due certificati debbono essere di data non anteriore a due mesi a quello del presente avviso.

3° certificato di idoneità, di data non anteriore a mesi tre a quella del presente avviso da rilasciarsi dal prefetto o sottoprefetto del luogo, ove il concorrente ha eseguito lavori del genere del presente appalto; e per l'importo almeno di L. 50.000 per ciascuna opera, dal quale risulti avere il concorrente dato prova di perizia e sufficiente pratica nell'esecuzione dei lavori.

4° una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Ogni concorrente dovrà inoltre depositare a titolo di cauzione provvisoria, a garenzia dell'asta, la somma di L. 1600.

L'aggiudicatario definitivo dovrà nell'atto della stipula del relativo contratto, che seguirà negli otto giorni successivi al verbale di aggiudicazione, prestare a titolo di cauzione definitiva una somma corrispondente al quinto (venti per cento) dell'ammontare netto dell'appalto da versarsi nella Cassa dei depositi e prestiti.

La consegna dei lavori da eseguirsi avrà luogo immediatamente dopo la stipula del contratto ed i lavori stessi dovranno essere completamente ultimati entro il termine di mesi tre a decorrere dalla data del sopraccennato verbale di consegna.

Si eseguiranno pagamenti in acconto a rate di L. 10.000 ciascuna, al netto del ribasso di asta, in base allo stato di avanzamento dei lavori, tenuto presente quanto dispone l'art. 36 del sopraccennato capitolato speciale.

Non si farà luogo all'aggiudicazione provvisoria se non vi saranno le offerte di almeno due concorrenti.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di miglioramento non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 11 del giorno 23 giugno p. v.

Tutti gli atti relativi all'appalto sopraddetto sono depositati all'Ufficio municipale, ove resteranno ostensibili a tutti nelle consuete ore di ufficio.

Tutte le spese di asta e contratto sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Jatrinoli, 10 maggio 1923.

Il segretario comunale
Francesco Miceli.

Visto: Il sindaco
Muscari Nicola.

14182 — Gratuito.

AVVISO

a senso degli articoli 121 e 122 del R decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile

—

Visto il decreto 28 febbraio 1923 di S. E. il ministro di grazia e giustizia;

Si avvisa

che il signor Costa Giovanni Domenico Carlo Baldassarre Alfredo Guido fu Carlo, nato in Torino il 18 febbraio 1868, ivi residente in via Maria Vitto in n. 8, ha fatto domanda per essere autorizzato ad aggiungere al cognome « Costa » quello di « Gramont » e ad anteporre al nome « Giovanni » quello di « Guido » e si invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine di quattro mesi a norma di legge.

Torino, 3 maggio 1923.

avv. Gaspare Torazza.

14099 — A pagamento.

Il sottoscritto Paolo Ricca ha chiesto all'on. Ministero di grazia e giustizia l'autorizzazione per potere aggiungere al proprio cognome quello di « Salerno ».

Avendo avuto con decreto del 22 settembre 1922 autorizzazione a procedere alle relative pubblicazioni, adempie a ciò, invitando chiunque possa averne interesse a fare opposizione nei modi e termini di legge.

Paolo Ricca.

14100 — A pagamento.

AVVISO
per cambiamento di cognome

—

Si fa noto

che Capuozzo Ernesto, nato in Napoli il 18 aprile 1862, e residente in Palermo, e la di lui figlia Capuozzo Teresa in Badalucco, nata in Palermo il 13 ottobre 1887, ivi già residente, oggi in Firenze, a 18 aprile 1921 presentarono istanza a Sua Maestà il Re perchè volesse decretare il cambiamento del loro cognome Capuozzo nell'altro di Capozzi, previa tutte le formalità di legge.

Sua Eccellenza il guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, con suo decreto 24 gennaio 1922, autorizzò gli istanzanti a fare eseguire la pubblicazione della domanda anzidetta, giusta le prescrizioni dell'art. 121 del Regio decreto 15 novembre 1865, per l'ordinamento dello stato civile n. 2602.

Si invita chiunque vi abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall'articolo 122 del superiore decreto.

Roma, 11 maggio 1923.

14000 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

AVVISO

—

A richiesta di Turoldo Gio. Batta. il tribunale civile e penale di Udine, con decreto 10 aprile 1923 ha ordinato che siano assunte informazioni circa l'assenza di Turoldo Vittorio-Raffaello fu Santo di Grions di Sedegliano.

avv Gino Zagato

14101 — A pagamento.

Con decreto 11 maggio 1923 il ministro della giustizia ha autorizzato la pubblicazione della domanda con la quale si chiede che Susani Francesco Paolo di Guido, nato in Sulmona li 20 aprile 1921 ed ivi residente, possa anteporre ai nomi di Francesco Paolo quello di « Patrizio ».

Chiunque creda di avervi interesse potrà notificare la sua opposizione a S. E il ministro della giustizia nelle forme di cui all'art. 122 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile.

avvocato Ugo Pizzicaria
procuratore speciale.

14006 — A pagamento.

Consiglio notarile provinciale
di Napoli

—

Il sottoscritto rende noto che il notaio sig. Franza Raimondo, residente in Pozzuoli, è stato, con ordinanza della 13ª sezione del tribunale di Napoli, in data 7 corrente mese di maggio, dichiarato inabilitato di diritto dell'esercizio notarile, per condanna penale riportata, con sentenza del 2 detto mese, emessa dalla stessa sezione del tribunale.

Napoli, 10 maggio 1923.

Il presidente
F. Abbate.

14116 — Gratuito.

ADOZIONE

—

Si rende noto

che la Corte d'appello di Milano con decreto 11 aprile 1923 ha fatto luogo all'adozione di Loewenheim Sofia-Maria-Emilia fu Max e di Nozza Giustizia-Erminia-Maria, nata a Milano 14 gennaio 1902 nubile, da parte del sig. conte Carlo-Luigi-Fulvio Sormani del furono conte avv. Antonio e Maineri nobile Celestina, nato a Inverigo il 24 ottobre 1868, entrambi residenti in Milano.

Milano, 30 aprile 1923.

Il cancelliere
Cecchini.

14026 — A pagamento.

AVVISO

—

Si rende noto

che la Corte d'appello di Casale, con decreto 9 maggio 1923, omologò l'atto 12 aprile 1923, col quale i coniugi Cotnargi a Carlo e Brunelli Pasquina, residente a Portalbera, hanno adottato, a senso degli articoli 202 e seguenti del Codice civile, Icaro Carlo di ignoti di anni 27, residente a Portalbera, nato a San Giorgio Lomellina.

Casale, 10 maggio 1923.

a v. O. Jublin.

14027 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Il tribunale civile di Bologna, in Camera di Consiglio, con provvedimento 5 settembre 1922, sulla domanda di Bianconi Maria nata Nannoni, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 24 febbraio 1921 ha ordinato che agli effetti della chiesta dichiarazione di assenza di Bianconi Raffaele fu Paolo e fu Gesualda Facci, che ebbe il suo ultimo domicilio in Bologna, via Tovaglie, n. 39, siano assunte informazioni a norma di legge.

14031 — A credito.

Con decreto dell'on. Guardasigilli, in data 22 marzo 1923 il sottoscritto Strambi Arcangelo di Ulisse nato in Roma il 30 luglio 1889 e quivi residente, è stato autorizzato a fare eseguire la pubblicazione della domanda in cui chiedeva di essere autorizzato ad aggiungere ed anteporre al suo nome quello di « Gastone ».

Invita quindi chiunque abbia interesse a fare opposizione nei termini di legge.

Strambi Arcangelo.

14042 — A pagamento.

Tummo Raffaele, gerente — *Dario Perozzi*, direttore — Tipografia delle Mantellate.